

Principali argomenti UPD 12.2023 del 20/07/2023

GESTIONE DEL PERSONALE

Esonero contributivo IVS 6% o 7% c/dipendente	10
Congedo di Maternità/Paternità e Congedo Parentale – Chiarimenti e Implementazioni varie.....	25
Congedo parentale - Elevazione dal 30% all'80% della RMG	39
Esonero assunzione giovani a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato – Beneficio CORRENTE	54
Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate – Beneficio CORRENTE	76
Riforma sportivi D.Lgs. 36/2021	98

GESTIONE PARASUBORDINATI

Riforma sportivi D.Lgs. 36/2021	110
---------------------------------------	-----

TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)	120
--	------------

TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023	121
---	------------

CONTENUTI PROSSIMI RILASCI.....	124
--	------------

SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....	4
AVVERTENZE	4
ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	5
GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.40 Upd. 12.2023	5
Aggiornamenti AUTOMATICI	5
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	8
Esonero contributivo IVS 6% o 7% c/dipendente.....	10
Congedo di Maternità/Paternità e Congedo Parentale – Chiarimenti e Implementazioni varie.....	25
Congedo parentale - Elevazione dal 30% all'80% della RMG.....	39
Esonero assunzione giovani a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato – Beneficio CORRENTE.....	54
Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate – Beneficio CORRENTE	76
Riforma sportivi D.Lgs. 36/2021	98
Contribuzione minima annuale PREVINDAI.....	102
Interventi vari	104
GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.40 Upd. 12.2023	107
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	107
GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.40 Upd. 12.2023	108
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	108
Riforma sportivi D.Lgs. 36/2021	110
Interventi vari	117
MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.40 Upd. 12.2023.....	118
Versione 4.20 Documento tecnico UniEMens.....	118
Interventi vari	119
TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021).....	120
TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023	121



CONTENUTI PROSSIMI RILASCI	124
----------------------------------	-----

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo base	03.13.21	03.12.40
Gestione del Personale	01.44.40	01.44.30
Presenze/Libro unico per aziende	01.44.40	01.44.30
Cassa edile	01.44.40	01.44.30
PAG – Lavoratori dello Spettacolo	01.44.40	01.44.30
Scadenze periodiche	01.44.40	01.44.30
Gestione Parasubordinati	01.44.40	01.44.30
SUB – Lavoratori dello Spettacolo	01.44.40	01.43.90
Mensilizzazione telematica	01.35.40	01.35.30
Comunicazioni agli enti	02.07.10	02.07.00

Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20262312A del 20/7/2023

AVVERTENZE

Prima di scaricare i moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi.

L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione “**Aggiornamenti – Versioni Precedenti**” disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento.

ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.40 Upd. 12.2023

Aggiornamenti AUTOMATICI

Con l'upd versione 01.42.20, si è iniziata un'attività di rivisitazione degli aggiornamenti tabellari/adeguamento archivi. Tale attività, gradualmente, porterà ad una completa eliminazione dei lavori di aggiornamento tabellari manuali e ridurrà l'impatto dell'adeguamento archivi, lavori che, ad oggi, obbligatoriamente vanno eseguiti dall'utente.

Gli aggiornamenti, saranno automaticamente eseguiti, entrando nel menù Gestione del personale, dopo aver installato l'upd.

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti automatici:

Manutenzione	Motivazione
Tabella indici ISTAT	Inserita per il mese di Giugno 2023, la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2022 pari a 1,003807%;
Tabella codici DM10	Inseriti i codici ED23, EG36, EG48, N981, L094, L098 e L328;
Tabella causali	<p>Inserite le seguenti causali blindate:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10532 - Cong.Parentale a ORE 2^fascia;• 10533 - Cong.Parentale a ORE 2^fascia;• 10534 - Cong.Parentale a ORE 2^fascia;• 10535 - Cong.Parentale a ORE 2^fascia;• 10536 - Cong.Parentale a ORE 2^fascia;• 10537 - Cong.Parentale a ORE 3^fascia;• 10538 - Cong.Parentale a ORE 3^fascia;• 10539 - Cong.Parentale a ORE 3^fascia;• 10540 - Cong.Parentale a ORE 3^fascia;• 10541 - Cong.Parentale a ORE 3^fascia;• 10590 - Assenze Congedi/Permessi L.104;• 10591 - Assenze Congedi/Permessi L.104;• 10592 - Assenze Congedi/Permessi L.104;• 10593 - Assenze Congedi/Permessi L.104;• 10594 - Riposi compensativi maturati;• 10595 - Riposi compensativi goduti;• 10596 - Cong.Parentale a ORE 80% 1^Ev.;• 10597 - Cong.Parentale a ORE 80% 2^Ev.;• 10598 - Cong.Parentale a ORE 80% 3^Ev.;

	<ul style="list-style-type: none"> • 10599 - Cong.Parentale a ORE 80% 4[^]Ev.; • 10600 - Cong.Parentale a ORE 80% 5[^]Ev.; • 10601 - Carenza (g); • 10602 - Carenza (h); • 10603 - Carenza (3 giorno); • 10604 - Inf.ore non lavorate 1[^]gg. (g); • 10605 - Inf.ore non lavorate 1[^]gg.(h).
Tabella eventi	<p>Inseriti i seguenti eventi blindati allo scopo di sostituire la causale di assenza da "non blindata" a "blindata":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal codice 10001 al codice 10005; • Dal codice 10018 al codice 10020; • Dal codice 10027 al codice 10029; • Dal codice 10036 al codice 10040; • Dal codice 10053 al codice 10058; <p>Gli eventi dal codice 10006 al codice 10015, sono stati DISMESSI poiché automatizzata la gestione (vedi paragrafo <i>Congedo parentale a ORE – Chiarimenti e Implementazioni</i>).</p> <p>Per gli eventi 10016 e 10017 è stata sostituita la causale di riferimento da "non blindata" a "blindata";</p>
Tabella indennità c/INPS	<p>Sono state ripassate tutte le tabelle blindate sostituendo le causali di carenza da "non blindate" a "blindate".</p> <p>E' stato valorizzato il nuovo campo "Di cui giorni non trasferibili";</p> <p>Inoltre, sono state inserite le seguenti nuove tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10087 – FARMACIE PRIVATE operaio/Impiegato; • 10088 – INSTALLATORI E MANUTEN. PISCINE; • 10089 – INSTALLATORI E MAN. PISCINE – patologie. • 10090 – LAPIDEI AZIENDE INDUSTRIALI – OPERAI; • 10091 – LAPIDEI AZIENDE INDUSTRIALI – IMP/INTERM;
Tabella indennità c/INAIL	<p>Sono state ripassate tutte le tabelle blindate sostituendo le causali di carenza da "non blindate" a "blindate".</p>
Tabelle enti bilaterali	<p>Sono state ripassate tutte le tabelle blindate sostituendo la tabella solidarietà da "non blindata" a "blindata";</p> <p>Inoltre, sono state inserite le seguenti nuove tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10021 – EBM SALUTE; • 10022 – Sanimpresa. • 10023 – EBIFARM
Tabella fondi assistenziali	<p>Sono state ripassate tutte le tabelle blindate sostituendo la tabella solidarietà da "non blindata" a "blindata".</p> <p>Inoltre, sono state inserite le seguenti nuove tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10037 - SANIMODA PREMIUM+ LTC



Le tabelle aggiornate visualizzeranno anche la versione di aggiornamento che corrispondente a 01.44.40.

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

Adeguamento archivi

A seguire le principali fasi:

Manutenzione	Motivazione
Scheda anagrafica dipendente	In base alla risoluzione n.18 dell'ADE, sono stati adeguati i seguenti campi sulla sola scheda anagrafica 2023: <ul style="list-style-type: none">• Campo "Codice assistenza fiscale – Saldo", se presenti i codici 4630 o 4930, saranno sostituiti dal codice 4730;• Campo "Codice assistenza fiscale – Acconto", se presenti i codici 4631 o 4931, saranno sostituiti dal codice 4731;• Campo "Codice tributo - IRPEF", se presenti i codici 1601 o 1901, saranno sostituiti dal codice 1001.

Aggiornamento tabelle PAG

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella Fondi assistenziali	Inseriti i seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none">• 9 - FONDO ASTER - TERZIARIO full time;• 10 - FONDO ASTER - TERZIARIO part time;• 11 - FONDO ASTER – TURISMO.
Tabella causali	Inserite le seguenti causali: <ul style="list-style-type: none">• 935 - Cong. Parentale a ORE 1^fascia;• 1055 - Cong. Parentale a ORE 1^fascia;• 1057 - Cong. Parentale a ORE 1^fascia;• 1059 - Cong. Parentale a ORE 1^fascia;• 1061 - Cong. Parentale a ORE 1^fascia.• 1267 - Imponibile esente sportivi
Tabella eventi	Inseriti i seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none">• 131 - Congedo parentale ad ORE 1^Evento;• 215 - Congedo parentale ad ORE 2^Evento;• 217 - Congedo parentale ad ORE 3^Evento;• 219 - Congedo parentale ad ORE 4^Evento;

	<ul style="list-style-type: none"> • 221 - Congedo parentale ad ORE 5^Evento. Per i quali sono state inserite le "causali concatenate" allo scopo di automatizzare la gestione (vedi paragrafo <i>Congedo di Maternità/Paternità e Congedo Parentale – Chiarimenti e Implementazioni</i>);
Tabella enti bilaterali	Inserite le seguenti tabelle: 59 - Enbiff(Faci); 60 - Enbiff Fiudac\s; 61 - Enbiff(No Faci); 62 - Enbiff n.Fiudac.
Tabella sviluppo fondi	Inserita la tabella 1/5 – PREVINDAI – Flessibilità contributiva;
Tabella indennità c/INPS	Inserita la tabella 79 – AGRICOLTURA – IMPIEGATI.

Lavori di servizio
Aggiornamento tabelle



Attenzione!!

E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

Esonero contributivo IVS 6% o 7% c/dipendente

Articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)
DL n. 115/2022

Circolare INPS n. 43 del 22/3/2022

Circolare INPS n. 3499 del 26/9/2022

Articolo 1, comma 281, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)

Circolare INPS n. 7 del 24/1/2023

DL n. 48/2023

Messaggio INPS n. 1932 del 24/5/2023

Premessa

L'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

In particolare, l'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), prevede che l'esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come espressamente indicato dall'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l'esonero in commento è riconosciuto "con i medesimi criteri e modalità" previsti per l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022.

Riduzione per il periodo 1° Luglio 2023 – 31 Dicembre 2023

Come anticipato, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità, ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l'esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l'innalzamento dell'esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro, pari all'importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all'importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%).

Si rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Esposizione su UniEMens PosContributiva

I datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023.

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

Si ribadisce che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti. Di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

Esonero 6%:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esonero 7%:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "L098", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esposizione su UniEMens PosPA

A seguito degli incrementi previsti dalla novella normativa in commento vengono istituiti i due nuovi Codici Recupero "48" e "49", da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023. Il Codice Recupero "48" assume il significato di "Esonero 6% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48". Il Codice Recupero "49" assume il significato di "Esonero 7% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48"

Esposizione su UniEMens PosAgri

Come sopra specificato, l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, ha incrementato l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell'agricoltura viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l'esposizione dei dati dell'esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>).

La misura dell'esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza. In dettaglio, se l'imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

- minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota contributiva del 7%;
- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all'importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota del 6%;
- superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell'aliquota.

Con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità si evidenzia che rimangono ferme le indicazioni operative contenute nella circolare n. 7/2023.

All'imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà, quindi, applicata l'aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro. Infine, nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali per il diritto all'agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Implementazioni

**Busta paga –
Calcolo riduzione
CORRENTE
6% e 7% -
Dipendenti in
forza**

Solo per i dipendenti soggetti al calcolo (casella “**Riduzione aliquota IVS c/dip.**”, pagina *Dati INPS* della scheda anagrafica posta a Si), in elaborazione delle buste paga da **Luglio 2023** a **Dicembre 2023**, il calcolo della riduzione CORRENTE, calcolata sull'imponibile previdenziale del mese, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese stesso, sarà sviluppato tramite l'automatico riporto della causale blindata *10465 – Riduzione IVS Corrente*.

In dettaglio:

Causale blindata 10465 – Riduzione IVS Corrente.

Se l'imponibile previdenziale, come sopra nettizzato, risulta essere minore/uguale del massimale inferiore pari a 1923 euro, sarà

calcolata riduzione CORRENTE applicando l'aliquota del 7%.

Se l'imponibile previdenziale, come sopra nettizzato, risulta essere maggiore del massimale inferiore pari a 1923 euro e minore/uguale del massimale superiore pari a 2692 euro, sarà calcolata riduzione CORRENTE applicando l'aliquota del 6%.

Per le buste elaborate fino a Giugno 2023, si continuerà ad applicare il 2/3% con gli stessi massimali di cui sopra.



Attenzione!!

Nella condizione di aliquota c/dipendente minore/uguale della percentuale di riduzione IVS del 6/7%, la riduzione sarà operata fino a capienza dell'aliquota c/dipendente.

Esempio tipico di quanto sopra è rappresentato dagli apprendisti con aliquota del 5.84/6.14%. In questo caso, la riduzione IVS sarà pari al 5.84/6.14%.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo alla tredicesima mensilità, ovvero al singolo rateo di tredicesima (se erogata mensilmente), l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l'esonero in oggetto, continuerà ad essere applicato alla tredicesima mensilità nelle seguenti misure:

- Di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro, se erogata in unica soluzione, ovvero 224 euro se erogata mensilmente.
- Di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro se erogata in unica soluzione ovvero 160 euro se erogata mensilmente.

In conseguenza a quanto sopra, nessuna modifica è stata apportata al calcolo delle causali blindate:

- 10466 - Riduzione IVS Corr.13[^]antic.;
- 10467 - Riduzione IVS Corr.13[^].

Per maggiore chiarezza, ricordiamo comunque il calcolo eseguito

dalla procedura per tali causali.

10466 - Riduzione IVS Corr.13[^]antic.:

Solo se l'importo della causale con personalizzazione ANTTRE risulta essere minore/uguale del massimale inferiore pari a 160 euro $(1923/12) \times i$ ratei anticipati/acconto, sarà calcolata la riduzione CORRENTE applicando l'aliquota del 3%.

Se l'importo della causale con personalizzazione ANTTRE risulta essere maggiore del massimale inferiore pari a 160 euro e minore/uguale del massimale superiore pari a 224 euro $(2692/12) \times i$ ratei anticipati/acconto, sarà calcolata la riduzione CORRENTE applicando l'aliquota del 2%.

NB Per i dipendenti edili i ratei di tredicesima mensilità sono rappresentati dal 10% di gratifica moltiplicato l'imponibile gratifica.

10467 - Riduzione IVS Corr.13[^]

La causale è utilizzata in presenza di una tredicesima erogata in un'unica soluzione a Dicembre o nel mese di fine rapporto (causali di tredicesima con personalizzazione TREDI, TREDIG, TREDIH, TREDIM e TREDIP). Anche in questo caso, il massimale inferiore e il massimale superiore saranno riparametrati per i mesi di effettiva maturazione.

Solo se l'importo della tredicesima risulta essere minore/uguale del massimale inferiore pari a $1923 / 12 \times \text{ratei maturati}$, sarà calcolata la riduzione CORRENTE anche sulla tredicesima mensilità applicando l'aliquota del 3%.

Se l'importo della tredicesima risulta essere maggiore del massimale inferiore pari a $1923 / 12 \times \text{ratei maturati}$ e minore/uguale del massimale superiore pari a $2692 / 12 \times \text{ratei maturati}$, sarà calcolata la riduzione CORRENTE anche sulla tredicesima mensilità applicando l'aliquota del 2%.

E' possibile visionare il calcolo eseguito dalla procedura grazie agli appositi pulsanti di Log:



Imponibile TFR - Cassa edile
Imponibile F.do Occupazionale Cassa edile
Ore lavorabili
Causale blindata 10465 (Riduzione IVS Corrente)
= 1.664,00 (imponibile INPS)
= 7,00% di 1.664,00 = 116,48
arrotondato = 116,48
Causale blindata 10466 (Riduzione IVS Corr.13^antic.)

L'importo delle suddette causali sarà detratto dai contributi INPS c/dipendente del mese e, di conseguenza, costituirà base imponibile ai fini IRPEF.

Dipendenti non in forza

La riduzione sarà normalmente calcolata per i dipendenti cessati fino a Giugno 2023 per i quali viene inserita una busta aggiuntiva di tipo N da Luglio 2023 stesso con/senza riapertura del conguaglio fiscale.

Gestione ind. c/INPS

All'interno della gestione in oggetto, da **Luglio 2023** sarà visibile il campo **“Applica riduzione aliquota IVS a % lordizzazione”**.

Sul campo sarà possibile indicare uno dei seguenti valori:

- N – Non applicare;
- 6 – Applica il 6%;
- 7 – Applica il 7%.

Selezionando, ad esempio, l'opzione 3, da Luglio 2023, sarà applicata la riduzione del 7% alla percentuale di lordizzazione.

La procedura eseguirà il seguente calcolo:

Aliquota INPS c/dipendente = 9,49 – 7 = 2,49

100 – 2,49 = 97,51

100/97,51 = 1,0255 (coefficiente di lordizzazione).

**UniEMens
PosContributiva**

In presenza della causale *10465 - Riduzione IVS Corrente*, da **Luglio 2023**:

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 7% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superiore al tetto previsto di 1.923 euro, sarà compilata la sezione *Informazioni aggiuntive*, secondo le modalità di seguito indicate:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice “L098”;



- **Motivo:** Sarà valorizzato con N;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- **BaseRif:** Sarà valorizzato con l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima, su cui è stata applicata la riduzione dello 7% indicata in corrispondenza del successivo campo "**Importo**";
- **Importo:** Sarà indicato l'importo dell'esonero pari allo 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all'imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo "**BaseRif**".

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 6% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superiore al tetto previsto di 2.692 euro, sarà compilata la sezione *Informazioni aggiuntive*, secondo le modalità di seguito indicate:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice "L094";
- **Motivo:** Sarà valorizzato con N;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- **BaseRif:** Sarà valorizzato con l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima, su cui è stata applicata la riduzione dello 6% indicata in corrispondenza del successivo campo "**Importo**";
- **Importo:** Sarà indicato l'importo dell'esonero pari allo 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all'imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo "**BaseRif**".

Nessuna modifica al calcolo della denuncia è stata apportata in presenza delle causali blindate:

- 10466 - Riduzione IVS Corr.13[^]antic.;
- 10467 - Riduzione IVS Corr.13[^].

Per maggiore chiarezza, ricordiamo comunque il calcolo eseguito dalla procedura per tali causali.

In presenza della causale 10466 - Riduzione IVS Corr.13[^] antic.:

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 3% dei ratei di



tedicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, di importo non superiore al tetto previsto di 160 euro, sarà compilata la sezione *Informazioni aggiuntive*, secondo le modalità di seguito indicate:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice “L100”;
- **Motivo:** Sarà valorizzato con N;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- **BaseRif:** Sarà valorizzato con l’importo dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, su cui è stata applicata la riduzione dello 3% indicata in corrispondenza del successivo campo “**Importo**”.
- **Importo:** Sarà indicato l’importo dell’esonero pari allo 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all’imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo “**BaseRif**”.

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 2% dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, di importo non superiore al tetto previsto di 224 euro, sarà compilata la sezione *Informazioni aggiuntive*, secondo le modalità di seguito indicate:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice “L095”;
- **Motivo:** Sarà valorizzato con l’importo dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, su cui è stata applicata la riduzione dello 2%;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- **Importo:** Sarà indicato l’importo dell’esonero pari allo 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all’imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo “**Motivo**”.

In presenza della causale 10467 - *Riduzione IVS Corr.13^a* che, ricordiamo, identifica il beneficio calcolato sull’imponibile previdenziale costituito da eventuali causali di tredicesima erogata in un’unica soluzione a Novembre/Dicembre ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, l’esposizione su UniEMens sarà speculare a quanto sopra riportato con la sola eccezione del codice “**Causale**” che sarà:

**Causali di tredicesima erogata in un'unica soluzione a
Novembre/Dicembre senza cessazione del rapporto di lavoro:**

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 3%:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice “L099”;
- **Motivo:** Sarà valorizzato con N;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- **BaseRif:** Sarà valorizzato con l'importo della tredicesima mensilità, su cui è stata applicata la riduzione dello 3% indicata in corrispondenza del successivo campo “**Importo**”.
- **Importo:** Sarà indicato l'importo dell'esonero pari allo 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all'imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo “**BaseRif**”.

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 2%:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice “L025”;
- **Motivo:** Sarà valorizzato con l'importo dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, su cui è stata applicata la riduzione dello 2%;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- **Importo:** Sarà indicato l'importo dell'esonero pari allo 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all'imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo “**Motivo**”.

**Causali di tredicesima erogata alla cessazione del rapporto di
lavoro in qualunque mese avvenuta:**

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 3%:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice “L100”;
- **Motivo:** Sarà valorizzato con N;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- **BaseRif:** Sarà valorizzato con l'importo dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, su cui è stata applicata la riduzione dello 3% indicata in corrispondenza del successivo campo “**Importo**”.

- **Importo:** Sarà indicato l'importo dell'esonero pari allo 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all'imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo "**BaseRif**".

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 2%:

- **Causale:** Sarà valorizzato con il codice "L095";
- **Motivo:** Sarà valorizzato con l'importo dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, su cui è stata applicata la riduzione dello 2%;
- **Anno/Mese:** Sarà indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- **Importo:** Sarà indicato l'importo dell'esonero pari allo 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori applicato all'imponibile indicato in corrispondenza del precedente campo "**Motivo**".

UniEMens
ListaPosPA

In presenza della causale 10465 - *Riduzione IVS Corrente*, da **Luglio 2023**:

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 7% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e non superiore al tetto previsto di 1.923 euro, sarà compilata la sezione Recupero Sgravi di *Gestione Pensionistica*, secondo le modalità di seguito indicate:

- In corrispondenza del campo "**Anno rif.**" sarà indicato l'anno di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo "**Mese rif.**" sarà indicato il mese di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo "**Codice recupero**" sarà inserito il codice "49";
- In corrispondenza del campo "**Altro imponibile**" sarà riportato l'imponibile su cui viene applicata la riduzione IVS del 7%;
- In corrispondenza del campo "**Importo**" sarà indicato l'importo della riduzione pari al 7% dell'imponibile indicato in corrispondenza del campo precedente.

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 6% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e non superiore al tetto previsto di 2692 euro, sarà compilata la sezione Recupero Sgravi di *Gestione*

Pensionistica, secondo le modalità di seguito indicate:

- In corrispondenza del campo “**Anno rif.**” sarà indicato l’anno di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Mese rif.**” sarà indicato il mese di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Codice recupero**” sarà inserito il codice “48”;
- In corrispondenza del campo “**Altro imponibile**” sarà riportato l’imponibile su cui viene applicata la riduzione IVS del 6%;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo della riduzione pari al 6% dell’imponibile indicato in corrispondenza del campo precedente.

Nessuna modifica al calcolo della denuncia è stata apportata in presenza delle causali blindate:

- 10466 - *Riduzione IVS Corr.13[^]antic.*;
- 10467 - *Riduzione IVS Corr.13[^].*

Per maggiore chiarezza, ricordiamo comunque il calcolo eseguito dalla procedura per tali causali.

In presenza della causale 10466 - *Riduzione IVS Corr. 13[^] anticip.*:

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 3% dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, di importo non superiore al tetto previsto di 160 euro, sarà compilata la sezione Recupero Sgravi di *Gestione Pensionistica*, secondo le modalità di seguito indicate:

- In corrispondenza del campo “**Anno rif.**” sarà indicato l’anno di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Mese rif.**” sarà indicato il mese di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Codice recupero**” sarà inserito il codice “47”;
- In corrispondenza del campo “**Altro imponibile**” sarà riportato l’imponibile corrispondente al reteo di 13[^] su cui viene applicata la riduzione IVS del 3%;



- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo della riduzione pari al 3% dell’imponibile indicato in corrispondenza del campo precedente.

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 2% dei ratei di tredicesima mensilità erogati in anticipazione/acconto, di importo non superiore al tetto previsto di 160 euro, sarà compilata la sezione Recupero Sgravi di *Gestione Pensionistica*, secondo le modalità di seguito indicate:

- In corrispondenza del campo “**Anno rif.**” sarà indicato l’anno di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Mese rif.**” sarà indicato il mese di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Codice recupero**” sarà inserito il codice “40”;
- In corrispondenza del campo “**Altro imponibile**” sarà riportato l’imponibile corrispondente alla 13^a erogata in unica soluzione su cui viene applicata la riduzione IVS del 2%;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo della riduzione pari al 2% dell’imponibile indicato in corrispondenza del campo precedente.

In presenza della causale 10467 - *Riduzione IVS Corr.13^a*:

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 3%, sarà compilata la sezione Recupero Sgravi di *Gestione Pensionistica*, secondo le modalità di seguito indicate:

- In corrispondenza del campo “**Anno rif.**” sarà indicato l’anno di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Mese rif.**” sarà indicato il mese di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Codice recupero**” sarà inserito il codice “46”;
- In corrispondenza del campo “**Altro imponibile**” sarà riportato l’imponibile corrispondente al retribuito di 13^a su cui viene applicata la riduzione IVS del 3%;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo



della riduzione pari al 3% dell'imponibile indicato in corrispondenza del campo precedente.

Per esporre il beneficio CORRENTE, pari al 2%, sarà compilata la sezione Recupero Sgravi di *Gestione Pensionistica*, secondo le modalità di seguito indicate:

- In corrispondenza del campo “**Anno rif.**” sarà indicato l'anno di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Mese rif.**” sarà indicato il mese di riferimento del beneficio;
- In corrispondenza del campo “**Codice recupero**” sarà inserito il codice “39”;
- In corrispondenza del campo “**Altro imponibile**” sarà riportato l'imponibile corrispondente alla 13^a erogata in unica soluzione su cui viene applicata la riduzione IVS del 2%;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l'importo della riduzione pari al 2% dell'imponibile indicato in corrispondenza del campo precedente.

UniEMens PosAgri Oltre al consueto elemento con <TipoRetribuzione> = “O” relativo alle competenze del mese, per l'esposizione del beneficio CORRENTE fruito, sarà eseguita la seguente esposizione:

In presenza della causale blindata 10465 - *Riduzione IVS Corrente*, sarà creato un secondo elemento, sempre con <TipoRetribuzione> = “O” e con 7 in corrispondenza del campo “**Tipo retribuzione particolare**”. Nessun valore sarà indicato in “**Numero giornate**” e nessun dato retributivo sarà riportato.

In presenza della causale blindata 10466 – *Riduzione IVS Corr.13^a antic.*, sarà creato un secondo elemento, sempre con <TipoRetribuzione> = “O” e con 8 in corrispondenza del campo “**Tipo retribuzione particolare**”. Nessun valore sarà indicato in “**Numero giornate**”. In corrispondenza del campo “**Retribuzione**”, sarà riportato l'importo dei ratei di tredicesima erogati nel mese (già ricompreso in corrispondenza dell'omonimo campo dell'elemento riferito alle competenze del mese). In questo caso non sarà generata



la riga con <TipoRetribuzione> = “O” e con 7 in corrispondenza del campo “**Tipo retribuzione particolare**” (i codici 7, 8 e 9 sono alternativi tra loro).

In presenza della causale blindata 10467 – *Riduzione IVS Corr.13^*, sarà creato un secondo elemento, sempre con <TipoRetribuzione> = O e con 9 in corrispondenza del campo “**Tipo retribuzione particolare**”. Nessun valore sarà indicato in “**Numero giornate**”. In corrispondenza del campo “**Retribuzione**”, sarà riportato l’importo dei ratei di tredicesima erogata a dicembre o in fase di fine rapporto (già ricompreso in corrispondenza dell’omonimo campo dell’elemento riferito alle competenze del mese). In questo caso non sarà generata la riga con <TipoRetribuzione> = “O” e con 7 in corrispondenza del campo “**Tipo retribuzione particolare**” (i codici 7, 8 e 9 sono alternativi tra loro).

Congedo di Maternità/Paternità e Congedo Parentale – Chiarimenti e Implementazioni varie

Di seguito le implementazioni apportate:

Congedo paternità obbligatorio padre – Data inizio fruizione

In seguito a diversi chiarimenti forniti dall'INPS, il congedo in oggetto, gestibile ricordiamo, con gli eventi non periodici di seguito riportati:

Evento	Descrizione	Tipo evento UniEMens	Causale riportata in busta paga
10001	Congedo Paternità Obbligatorio D.Lgs.151/01 1^Figlio	PF1	10542/CONORE
10002	Congedo Paternità Obbligatorio D.Lgs.151/01 2^Figlio	PF1	10543/CONOR2
10003	Congedo Paternità Obbligatorio D.Lgs.151/01 3^Figlio	PF1	10544/CONOR3
10004	Congedo Paternità Obbligatorio D.Lgs.151/01 4^Figlio	PF1	10545/CONOR4
10005	Congedo Paternità Obbligatorio D.Lgs.151/01 5^Figlio	PF1	10546/CONOR5

Può essere richiesto e fruito anche prima della nascita del bambino. In questo caso occorre eseguire quanto sotto:

Busta paga

Nella pagina che si attiva in busta paga alla conferma di una delle causali di congedo di paternità obbligatorio sopra in verde evidenziate:

Congedo di paternità obbligatorio D.Lgs n.151/2001

Lasciando il campo "RMG utilizzato" vuoto, la procedura utilizzerà la retribuzione giornaliera della busta paga.
Indicare il codice fiscale del bambino per cui si usufruisce del congedo di paternità obbligatorio di cui all'art. 27-bis del D.Lgs n.151/2001 introdotto dal D.Lgs n.105/2022, ai fini del riporto in uniemens.
In caso di morte perinatale del figlio, occorre indicare la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo.

Busta di riferimento : 04/2023

Codice fiscale 1^ figlio

Data inizio fruizione

Retribuzione lorda	2.259,60000	:	30,000	=	75,32000	+
Rateo mensile, gratifica etc.	284,93333	:	30,000	=	9,49778	=
				RMG calcolata	84,81778	
				RMG utilizzata	84,81778	

OK

Sarà necessario compilare il campo **“Data inizio fruizione”**.

Detto campo, alternativo al campo **“Codice fiscale figlio”**, ha una duplice valenza, può essere compilato o in caso di fruizione del congedo in periodi antecedenti la data presunta del parto, ovvero in caso di morte perinatale del bambino;

In entrambi i casi, l’utente dovrà indicare la data da cui decorre la fruizione del congedo. In caso di fruizione frazionata (ad esempio, un giorno a Maggio/2023 e un giorno a Giugno/2023), occorre indicare il primo giorno di utilizzo. Nell'esempio sopra, per il congedo fruito a Giugno/2023 occorre indicare Maggio/2023.

Sul campo **“Data inizio fruizione”**, è stato inserito il messaggio di testo sotto riportato, che ricorda all’utente la suddetta operatività:

In caso di morte perinatale del figlio indicare la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo.
In caso di fruizione precedente la nascita del figlio indicare la data da cui decorre la fruizione del congedo.
In caso di fruizione frazionata (ad esempio, un giorno a Maggio/2023 e un giorno a Giugno/2023), occorre indicare il primo giorno di utilizzo.
Nell'esempio sopra, per il congedo fruito a Giugno/2023 occorre indicare Maggio/2023.

Il campo è alternativo al precedente campo "Codice fiscale figlio".




UniEMens – Data inizio fruizione

La **“Data inizio fruizione”** sarà successivamente riportata su UniEMens, all’interno delle sezioni Calendario giornaliero e in Informazioni Aggiuntive, nel formato AAAAMMGG. Nel flusso UniEMens, in corrispondenza dei singoli giorni presenti del Calendario giornaliero, sarà riportato l’attributo DT (come da versione 4.20 documento tecnico UniEMens):



Progr.	Giorno	Lav.	Copertura	Cod.1	Ore 1	Tipo 1	Id. 1	Cod.2
1	Giovedì	<input checked="" type="checkbox"/>						
2	Venerdì	<input type="checkbox"/>						
22	3 Sabato	<input checked="" type="checkbox"/>						
4	Domenica	<input type="checkbox"/>						
5	Lunedì	<input type="checkbox"/>	1	PF1	D		20230101	

Sarà riportata, altresì, in Informazioni aggiuntive:

Informazioni aggiuntive					
  			Dettaglio DESU		
Causale	Motivo	Anno	Mese	Importo	
L098	N	2023	Giugno	15,87	
L095	200	2023	Giugno	4,00	
L327	20230101	2023	Giugno	116,38	
L333	PRIMINMISTITM2023IV	2023	Giugno	14,88	

Fruizione del congedo prima e dopo la nascita del figlio nell'ambito dello stesso mese

In relazione alla condizione in oggetto, l'INPS, tramite ASSOSOFTWARE, ha chiarito che i giorni di congedo fruito prima della nascita del figlio, vanno identificati valorizzando la data inizio fruizione. I giorni di congedo fruito dopo la nascita del figlio, vanno identificati valorizzando il codice fiscale del figlio.

Se detta condizione è da gestire nell'ambito dello stesso mese occorrerà inserire due diversi eventi di congedo di paternità obbligatorio attribuiti allo stesso figlio (ad esempio 10001 e 10002).

Nel primo evento (10001), riferito ai giorni di congedo fruiti prima della nascita del figlio, occorrerà compilare il campo **“Data inizio fruizione”**.

Nel secondo evento (10002), riferito ai giorni di congedo fruiti dopo la nascita del figlio, occorrerà compilare il campo **“Codice fiscale figlio”**.

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA Automatismo riporto causali in busta paga

Con upd 7/2023 la gestione del congedo parentale ad ORE è stata implementata recependo quanto previsto nel messaggio INPS n.659/2023.

Nella fattispecie, con gestione presenze, è stato previsto l'utilizzo di diversi eventi in base alla quantità di congedo fruito, ovvero:

Per i primi 6 mesi di fruizione di congedo:

Evento	Descrizione	Causale riportata in busta paga
131	Congedo Parentale primi 6 mesi (h) 1^Evento	935/CONORE
215	Congedo Parentale primi 6 mesi (h) 2^Evento	1055/CONOR2
217	Congedo Parentale primi 6 mesi (h) 3^Evento	1057/CONOR3
219	Congedo Parentale primi 6 mesi (h) 4^Evento	1059/CONOR4
221	Congedo Parentale primi 6 mesi (h) 5^Evento	1061/CONOR5

Per il 7/8/9 mese di fruizione di congedo:

Evento	Descrizione	Causale riportata in busta paga
10006	Congedo Parentale (h) 7/8/9 mese 1^Evento	10532/CONORE
10007	Congedo Parentale (h) 7/8/9 mese 2^Evento	10533/CONOR2
10008	Congedo Parentale (h) 7/8/9 mese 3^Evento	10534/CONOR3
10009	Congedo Parentale (h) 7/8/9 mese 4^Evento	10535/CONOR4
10010	Congedo Parentale (h) 7/8/9 mese 5^Evento	10536/CONOR5

Per il 10/11 mese di fruizione di congedo:

Evento	Descrizione	Causale riportata in busta paga
10011	Congedo Parentale (h) 10/11 mese 1^ Evento	10537/CONORE
10012	Congedo Parentale (h) 10/11 mese 2^ Evento	10538/CONOR2
10013	Congedo Parentale (h) 10/11 mese 3^ Evento	10539/CONOR3
10014	Congedo Parentale (h) 10/11 mese 4^ Evento	10540/CONOR4
10015	Congedo Parentale (h) 10/11 mese 5^Evento	10541/CONOR5

Tuttavia, come detto nelle note di accompagnamento all'upd 7/2023, la procedura, non eseguiva automaticamente il conteggio dei giorni fruiti, conteggio che restava, di conseguenza, a carico dell'utente.

Determinato manualmente il numero dei giorni fruiti, l'utente doveva inserire uno dei suddetti eventi in base alla fascia di pertinenza (fino a 6 mesi o 7/8/9 mese oppure 10/11 mese).

Con il presente upd, quanto sopra è stato superato e la gestione è stata automatizzata eseguendo il conteggio dei giorni fruiti.

Di seguenti implementazioni apportate:



**Aggiornamento
manuale tabella
eventi**

Inseriti i seguenti eventi:

- 131 - Congedo parentale ad ORE 1^Evento;
- 215 - Congedo parentale ad ORE 2^Evento;
- 217 - Congedo parentale ad ORE 3^Evento;
- 219 - Congedo parentale ad ORE 4^Evento;
- 221 - Congedo parentale ad ORE 5^Evento.

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

Eventi

**Gestione
presenze**

In conseguenza alle implementazioni apportate, **gli unici eventi da utilizzare saranno quelli passati in aggiornamento, ovvero:**

Evento	Descrizione
131	Congedo parentale ad ORE 1^Evento
215	Congedo parentale ad ORE 2^Evento
217	Congedo parentale ad ORE 3^Evento
219	Congedo parentale ad ORE 4^Evento
221	Congedo parentale ad ORE 5^Evento

Ciascuno dei suddetti eventi è stato inserito comprensivo della causale utile al calcolo dell'80% della RMG e concatenando le causali relative alle tre fasce indennizzabili, ovvero:

Descrizione: Congedo parentale ad ORE 1^Evento
 Tipo evento: CON [Tipo Straordinario e maggiorazione](#) Assog. TFR ☐
 Tipologia astensione: ☐
 Causale: 10596 Cong.Parentale a ORE 80% 1^Ev.
 Causale assenza mensilizzata: 10590 Assenze Longedi/Permessi L. 104
 Altre causali:

N.	Causale	Descrizione
1	935	Cong.Parentale a ORE 1^fascia
2	10532	Cong.Parentale a ORE 2^fascia
3	10537	Cong.Parentale a ORE 3^fascia
4		
5		

NB Gli eventi dal 10006 al 10015 sono stati **DISMESSI** e resi inutilizzabili (nessun riporto sarà eseguito in busta paga).

Busta paga

Inserendo uno dei suddetti eventi, rientrando in busta paga, la procedura eseguirà automaticamente il conteggio dei giorni fruiti per il codice fiscale inserito, sommando il contenuto dei seguenti campi:

- **Facoltativa (Congedo parentale) Giorni evento** (all'interno dell'elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Facoltativa (Congedo parentale) Giorni evento manuale** (all'interno dell'elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Giorni fruiti di eventuali prospetti di congedo parentale non aggiornati;**
- **+ Giorni di eventuali causali di congedo parentale ad ORE presenti in buste non aggiornate (compresa la busta in elaborazione).**

Determinato il numero dei giorni fruiti, saranno automaticamente riportate le relative causali in base alla fascia di pertinenza:

Gestione busta paga

0008 DIP OTTO MENSILIZZATO NOME OTTOBRE 2023 B 0

GG lavorati 22,00 Paga giornaliera 91,20769
 HH lavorate 88,000 Paga oraria 13,70751 **Importo ordinario 2.371,40**

Elaborazioni eseguite: Uniemens ☒ Delega ☐ Rilevazione costi e salari ☐ Versamento cassa edile ☐

Cod.	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni
935	Cong.Parentale a ORE 1^fa	C	8,000	G 30,000	218,18	0,00
10532	Cong.Parentale a ORE 2^fa	C	3,000	G 30,000	81,82	0,00
10030	Assenze Longedi/Permessi	C	88,000	H 0,000	0,00	1.206,26
10465	Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M 0,000	81,55	0,00
	Reddito complessivo				22.539,88	
	Detrazione lavoro dipendente				204,67	
	Soglia dimensionale = 4,00					
	% INPS totale 36,4000					

Calcoli manuali

Giorno	Descrizione	Importo
1 DOM		
2 LUN	4,000	
3 MAR	4,000	
4 MER	4,000	
5 GIO	4,000	
6 VEN	4,000	
7 SAB		
8 DOM		
9 LUN	4,000	
10 MAR	4,000	
11 MER	4,000	

Nulla è stato innovato senza gestione presenze, l'utente dovrà



continuare a determinare manualmente il numero dei giorni fruiti inserendo, di conseguenza, una delle causali (sopra in verde) in base alla fascia di pertinenza (fino a 6 mesi o 7/8/9 mese oppure 10/11 mese);

Congedo parentale e data ingresso in famiglia

Scheda
anagrafica
dipendente

All'interno degli elementi relativi al carico familiare è stato inserito il campo **"Data ingresso (adozione/affidamento)"** abilitato solo per gli elementi *Primo figlio* e *Figlio*.

Il campo va compilato, in caso di figlio in adozione o affidamento, con la data di ingresso in famiglia;

Congedo
parentale fruito
in modalità
ORARIA e
GIORNALIERA

Compilando il campo **"Data ingresso (adozione/affidamento)"**, con una data successiva alla data di nascita del figlio in adozione/affidamento, il limite dei 6/8/12 anni del figlio, utile per la verifica dei codici a credito/evento da utilizzare su UniEMens, sarà eseguito, non conteggiando 6/8/12 anni dalla data di nascita del figlio, ma 6/8/12 anni dalla **"Data ingresso (adozione/affidamento)"** indicata.

Detti periodi saranno indennizzati fino al raggiungimento della maggiore età;

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA e GIORNALIERA Genitore "solo"

... "Si precisa, inoltre che, in linea con la disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022 illustrata al paragrafo 3.1 della circolare n. 122/2022, ai fini della fruizione dell'ulteriore periodo di congedo parentale della durata complessiva di tre mesi non è necessario che i genitori abbiano già goduto dei rispettivi periodi di congedo di tre mesi di congedo indennizzato non trasferibili, e, pertanto, il codice evento MA2 sarà utilizzabile in relazione ai periodi di congedo di 3 mesi non trasferibili fruiti rispettivamente dal padre e dalla madre e, quindi, per una durata massima di 3 mesi per ciascun genitore, e il codice evento PE1 verrà utilizzato (a prescindere dalla circostanza che l'altro genitore non abbia ancora usufruito del periodo di 3 mesi intrasferibile) per il periodo ulteriore di congedo (sempre della durata massima di 3 mesi). Inoltre, sempre in relazione al codice evento MA2, si fa presente che laddove ricorra la fattispecie del "genitore solo" è possibile utilizzare il codice evento MA2 in relazione al periodo massimo di 6 mesi".



Con quanto sopra, l'INPS, ribadisce la ripartizione del congedo parentale tra i due genitori, che corrisponde a 6 mesi (3+3) singolarmente e 9 mesi complessivi e i relativi codici da utilizzare su UniEMens.

In pratica:

- Spettano 3 mesi (90 giorni) per ciascun genitore lavoratore **non trasferibile all'altro genitore**, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, per un totale di 6 mesi (180 giorni). Per ciascuno dei due periodi di tre mesi va utilizzato il codice MA0/MA2;
- Ulteriori 3 mesi che spettano ad entrambi i genitori, **ma in alternativa tra loro**, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, per un totale complessivo di 270 giorni. Tale periodo va identificato con i codici PE0/PE1.

In presenza di un solo genitore (genitore "solo"), la misura del congedo parentale è la seguente:

- Spettano 6 mesi (180 giorni). Tale periodo va identificato con i codici MA0/MA2;
- Ulteriori 3 mesi spettano, per un totale complessivo di 270 giorni. Tale periodo va identificato con i codici PE0/PE1.

Di seguito le implementazioni apportate:

**Aggiornamento automatico
Tabella
indennità
C/INPS**

Inserite tutte le tabelle blindate con il nuovo campo **"Di cui giorni non trasferibili"** valorizzato a 90;

**Tabella
indennità
c/INPS**

All'interno della pagina *Maternità*, in corrispondenza della sezione Facoltativa (Congedo parentale) è stato inserito il campo **"Di cui giorni non trasferibili"**. Il campo è valorizzato con il numero di giorni non trasferibili ad altro genitore fino al dodicesimo anno di vita del bambino.

Da adeguamento, il campo sarà valorizzato con 90;

**Scheda
anagrafica
dipendente**

E' stata inserita la casella **"Genitore solo"** all'interno della pagina *Dati INPS*.

Ai fini della fruizione del congedo parentale, lo status di genitore "solo" sussiste nei seguenti casi:

- In caso di morte o grave infermità dell'altro genitore;



- In caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte di altro genitore;
- In tutti i casi di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo disposto ai sensi dell'articolo 337-quater del c.c.

Non selezionando la casella “**Genitore solo**”, le fasce utili all’indennizzo del congedo parentale saranno:

Fascia	Giorni	
	Da	A
1	1	90
2	91	180
3	181	

Selezionando la casella “**Genitore solo**”, le fasce utili all’indennizzo del congedo parentale saranno:

Fascia	Giorni	
	Da	A
1	1	180
2	181	270
3	271	

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA e ORARIA - Calcolo giorni indennizzabili

Inserendo un evento di congedo parentale la procedura eseguirà automaticamente il conteggio dei giorni fruiti per il codice fiscale inserito, sommando il contenuto dei seguenti campi:

- **Facoltativa (Congedo parentale) Giorni evento** (all’interno dell’elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Facoltativa (Congedo parentale) Giorni evento manuale** (all’interno dell’elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Giorni fruiti di eventuali prospetti di congedo parentale non aggiornati** (compresa la busta in elaborazione);
- **+ Giorni fruiti di eventuali causali di congedo parentale ad ORE presenti in buste non aggiornate** (compresa la busta in elaborazione).

Determinato il numero di giorni fruiti sarà verificata la selezione o

meno della casella “**Genitore solo**” presente nella pagina *Dati INPS* della scheda anagrafica dipendente e, nel rispetto degli schemi a seguire, saranno automaticamente determinate le fasce di indennizzo:

Con la casella “**Genitore solo**” = No:

Fascia	Giorni		Età figlio							
	Da	A	<= 6 anni		> 6 anni e <= 12 anni		<= 8 anni		> 8 e <= 12 anni	
			Codice UnIMens	Codice Credito	Codice UnIMens	Codice Credito	Codice UnIMens	Codice Credito	Codice UnIMens	Codice Credito
1	1	90	MA2	L050	PD1	L321				
2	91	180	PE1	L323	PE1	L323				
3	181						PB1	L325	TB1	L326

Fascia	Giorni		Età figlio							
	Da	A	<= 6 anni		> 6 e <= 12 anni		<= 8 anni		> 8 e <= 12 anni	
			Codice UnIMens	Codice Credito	Codice UnIMens	Codice Credito	Codice UnIMens	Codice Credito	Codice UnIMens	Codice Credito
1	1	90	MA0	L062	PD0	L320				
2	91	180	PE0	L322	PE0	L322				
3	181						PB0	L324	TB0	L326

Primi 3 mesi (fino a 90 giorni):

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA:

- MA2/L050 se il figlio ha fino a 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- PD1/L321 se il figlio ha un’età compresa tra 6 e 12 anni (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA:

- MA0/L062 se il figlio ha fino a 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- PD0/L320 se il figlio ha un’età compresa tra 6 e 12 anni (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

4/5/6 mese (dal 91^ giorno al 180^ giorno):

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA:

- PE1/L323 se il figlio ha fino a 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA:

- PE0/L322 se il figlio ha fino a 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

7/8 mese (dal 181^a giorno):

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA:

- Nel caso in cui i giorni siano considerati indennizzabili, saranno utilizzati i codici PB1/L325 se il figlio ha fino a 8 anni o TB1/L326 se il figlio ha un'età compresa tra 8 e 12 anni (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA:

- Nel caso in cui i giorni siano considerati indennizzabili, saranno utilizzati i codici PB0/L324 se il figlio ha fino a 8 anni o TB0/L326 se il figlio ha un'età compresa tra 8 e 12 anni (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

In quest'ultimo caso, per l'eventuale periodo che ricade dopo i 180 giorni, la procedura attiverà un messaggio di attenzione con il quale chiederà all'utente se indennizzare o meno tali giornate, ricordiamo, infatti, che l'indennità pari al 30% della retribuzione, spetta solo a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con la casella “**Genitore solo**” = Si:

Fascia	Giorni		Età figlio							
	Da	A	<= 6 anni		> 6 anni e <= 12 anni		<= 8 anni		> 8 e <= 12 anni	
			Codice UniEMens	Codice Credito	Codice UniEMens	Codice Credito	Codice UniEMens	Codice Credito	Codice UniEMens	Codice Credito
1	1	180	MA2	L050	PD1	L321				
2	181	270	PE1	L323	PE1	L323				
3	271						PB1	L325	TB1	L326

Fascia	Giorni		Età figlio							
	Da	A	<= 6 anni		> 6 anni e <= 12 anni		<= 8 anni		> 8 e <= 12 anni	
			Codice UniEMens	Codice Credito	Codice UniEMens	Codice Credito	Codice UniEMens	Codice Credito	Codice UniEMens	Codice Credito
1	1	180	MA0	L062	PD0	L320				
2	181	270	PE0	L322	PE0	L322				
3	271						PB0	L324	TB0	L326

In pratica, saranno utilizzate le seguenti coppie di codici in abbinamento tra loro:

Primi 6 mesi (fino a 180 giorni):

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA:

- MA2/L050 se il figlio ha fino a 6 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- PD1/L321 se il figlio ha un'età compresa tra 6 e 12 anni (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA:

- MA0/L062 se il figlio ha fino a 6 anni di vita;
- PD0/L320 se il figlio ha un'età compresa tra 6 e 12 anni (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
-

7/8/9 mese (dal 181^ giorno al 270^ giorno):

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA:

- PE1/L323 se il figlio ha fino a 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA:

- PE0/L322 se il figlio ha fino a 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

10/11 mese (dal 271^ giorno):

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA:

- Nel caso in cui i giorni siano considerati indennizzabili, saranno utilizzati i codici PB1/L325 se il figlio ha fino a 8 anni o TB1/L326 se il figlio ha un'età compresa tra 8 e 12 anni (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA:

- Nel caso in cui i giorni siano considerati indennizzabili, saranno utilizzati i codici PB0/L324 se il figlio ha fino a 8 anni o TB0/L326 se il figlio ha un'età compresa tra 8 e 12 anni (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

In quest'ultimo caso, per l'eventuale periodo che ricade dopo i 270 giorni, la procedura attiverà un messaggio di attenzione con il quale



chiederà all'utente se indennizzare o meno tali giornate, ricordiamo, infatti, che l'indennità pari al 30% della retribuzione, spetta solo a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Implementazioni varie

Codici evento MA3 e MB4

MA3	Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs.n.151/2001;
MB4	Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs.n.151/2001.

Ai codici MA3 e MB4, da **Luglio 2023**, viene estesa la compilazione della pagina *Calendario giornaliero*, nel modo seguente:

- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA3/MB4;
- Elemento <EventoGiorn> \ <InfoAggEvento> = Codice fiscale del dante causa / <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Ricordiamo che per i lavoratori dello spettacolo non è prevista la compilazione della pagina *Settimane*.

Come di consueto, per il codice MA3 sarà calcolata da Differenza Accredito, per il codice MB4 saranno calcolate le settimane accredito per la generalità dei lavoratori, mentre per i lavoratori dello spettacolo saranno calcolati i giorni accredito;

Codice evento UniEMens MA2/YA1/YA2/ PD1/PE1/PB1 e TB1

In virtù di chiarimenti forniti dall'INPS tramite ASSOSOFTWARE, gli eventi di congedo parentale in oggetto, in presenza di integrazione ditta (prevista da alcuni CCNL) potranno assumere copertura 2 – *Parzialmente retribuita*.


Inizialmente era stato detto che la copertura 1 – *Totalmente non retribuita*, fosse l'unica copertura plausibile;

Flussi operativi

Alla luce delle molteplici implementazioni apportate in questi ultimi mesi, sono stati predisposti i seguenti flussi operativi da consultare

nell'apposita Guida in Linea:

- Permessi L.104/1992 e congedo straordinario art.42, comma 5 D.Lgs. 151/2001;
- Congedo di paternità obbligatorio;
- Congedo parentale (maternità facoltativa).



Gestione del Personale

Nascondi Indietro Avanti Home Stampa Opzioni

Contenuto Cerca

- Flussi Operativi
 - Elenco Causali Personalizzazione
 - Bonus D.L. 03/2020
 - CIG e D.L. n. 104/2020 (D.L. "Agosto")
 - Causali COVID19
 - Gestione Sospensioni Emergenza COVID19
 - Congedo Parentale COVID19
 - Permessi 104 COVID19
 - Permessi L.104/1992 e congedo straordinario art.42, comma 5 D.Lgs. 151/2001**
 - Congedo di paternità obbligatorio
 - Congedo parentale (maternità facoltativa)
 - Rimborso CIG/Assegno Ordinario per COVID19 anticipati dal datore di lavoro

Flussi Operativi

Tramite la documentazione contenuta all'interno di questa sezione, l'utente viene guidato ad effettuare le operazioni preliminari all'utilizzo del modulo "Gestione del Personale", il tutto al fine di agevolare il lavoro degli utenti semplificando lo svolgimento di determinate operazioni.

Alcune operazioni descritte all'interno dei documenti in esame devono essere effettuate solo al primo accesso al modulo "Gestione del Personale", come la Personalizzazione dello Studio, altre, invece, dettagliano un flusso logico operativo da seguire per il compimento di operazioni mensili, annuali ecc..

Argomenti Correlati

Congedo parentale - Elevazione dal 30% all'80% della RMG

Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Circolare INPS n. 45 del 16/5/2023

Premessa:

La legge di Bilancio 2023, attraverso la modifica al comma 1 dell'articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), ha disposto l'elevazione, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione. Come anticipato in premessa, infatti, si dispone l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Si sottolinea che il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Al fine di una più agevole comprensione dell'operatività della nuova disposizione, si fornisce il seguente esempio:

- due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all'80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all'80% dei genitori.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:

- un mese è indennizzato all'80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.

Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall'ingresso in

famiglia) del minore, si conferma l'utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Conseguentemente, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono **indennizzati all'80%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di un mese**;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono **indennizzati al 30%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di 9 mesi** (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al **limite di 10 o di 11 mesi** (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), **non sono indennizzati**, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l'art. 34, comma 3, del T.U.).

L'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Decorrenza:

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

UniEMens PosContributiva:

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEMens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:

- "PG0", avente il significato "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino";
- "PG1", avente il significato "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino".

Nella compilazione del flusso UniEMens dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che per gli eventi sopra richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell'evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEMens, si rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice "MA2" è da individuarsi nel codice "L050" in luogo del codice "L053".

Per quanto attiene l'esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all'interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> "L328" di nuova istituzione, avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197".

Dovranno essere altresì valorizzati:

- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Come noto, il D.Lgs n.105/2022, ha esteso il diritto all'indennità in trattazione fino ai 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) rispetto ai 6 anni precedentemente previsti.

Il D.Lgs. ha previsto una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili tra madre e padre, che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di 9 mesi, rispetto ai 6 mesi precedentemente previsti.

Tale periodo indennizzabile è, come sempre, a carico INPS con le seguenti percentuali:

- 30% della retribuzione per 3 mesi, per ciascun genitore lavoratore dipendente non trasferibili all'altro genitore (**6 mesi in totale**).

Dal 1^a Gennaio 2023, un solo mese dei 6 spettanti ai genitori, è indennizzato all'80% in luogo del 30%, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% sia fruita entro il sesto anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);

- 30% della retribuzione per ulteriori 3 mesi che spettano ad entrambi i genitori, ma in alternativa tra loro (**3 mesi in totale**).

Per eventuali periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 9 mesi di cui sopra, per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino ai 12 anni di età (e non più fino all'ottavo anno) del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Di seguito le implementazioni apportate:

Implementazioni

**Aggiornamento automatico
Tabella codici
DM10**

Inserito il codice L328;

**Aggiornamento automatico
Tabella causali**

Inserite automaticamente le seguenti causali blindate:

Causale	Descrizione	Personalizzazione
10532	Cong.Parentale a ORE 2^fascia	CONORE
10533	Cong.Parentale a ORE 2^fascia	CONOR2
10534	Cong.Parentale a ORE 2^fascia	CONOR3
10535	Cong.Parentale a ORE 2^fascia	CONOR4
10536	Cong.Parentale a ORE 2^fascia	CONOR5
10537	Cong.Parentale a ORE 3^fascia	CONORE
10538	Cong.Parentale a ORE 3^fascia	CONOR2
10539	Cong.Parentale a ORE 3^fascia	CONOR3
10540	Cong.Parentale a ORE 3^fascia	CONOR4
10541	Cong.Parentale a ORE 3^fascia	CONOR5
10596	Cong.Parentale a ORE 80% 1^Evento	CONORE
10597	Cong.Parentale a ORE 80% 2^Evento	CONOR2
10598	Cong.Parentale a ORE 80% 3^Evento	CONOR3
10599	Cong.Parentale a ORE 80% 4^Evento	CONOR4
10600	Cong.Parentale a ORE 80% 5^Evento	CONOR5

**Aggiornamento manuale
Tabella causali**

Inserite le seguenti causali:

Causale	Descrizione	Personalizzazione
935	Cong. Parentale a ORE 1^fascia	CONORE
1055	Cong. Parentale a ORE 1^fascia	CONOR2
1057	Cong. Parentale a ORE 1^fascia	CONOR3



1059	Cong. Parentale a ORE 1^fascia	CONOR4
1061	Cong. Parentale a ORE 1^fascia	CONOR5

Si ricorda che il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio
Aggiornamento tabelle
Causali

**Aggiornamento
manuale
Tabella eventi**

Inseriti i seguenti eventi:

Evento	Descrizione
131	Congedo parentale ad ORE 1^Evento
215	Congedo parentale ad ORE 2^Evento
217	Congedo parentale ad ORE 3^Evento
219	Congedo parentale ad ORE 4^Evento
221	Congedo parentale ad ORE 5^Evento

Si ricorda che il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio
Aggiornamento tabelle
Eventi

**Scheda
anagrafica
dipendente**

All'interno degli elementi relativi al carico familiare sono stati inseriti i seguenti campi, abilitati solo per gli elementi *Primo figlio* e *Figlio*:

- **Calcolo 80% RMG:** Selezionando la casella, da Luglio 2023, sarà possibile elevare dal 30% all'80% la RMG utile al calcolo dell'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio. Solo se la casella risulta selezionata, i campi di seguito saranno abilitati;
- **Giorni evento:** Identifica il numero di giorni di congedo indennizzati all'80% già fruiti. Con Aggiornamento fine ciclo/Ricostruzione schede numeriche sarà riportato il contenuto del campo **"Ore/Giorni"** delle causali di congedo parentale ad ore presenti in busta e i giorni di congedo fruiti presenti nel prospetto di maternità, ovviamente, solo se indennizzati all'80%.



Il campo è un “di cui” del precedente campo “**Facoltativa (Congedo parentale) – Giorni evento**”;

- **Giorni evento manuale:** Identifica il numero di giorni di congedo indennizzati all’80% già fruiti. La valorizzazione del campo non è automatica, ma in INPUT da parte dell’utente.

Il campo è utile all’inserimento manuale di eventuali giorni di congedo indennizzato all’80% già fruiti per il figlio in questione, di cui occorre tener conto per il corretto calcolo dei giorni residui.

Il campo è utile, altresì, all’inserimento manuale dei giorni di congedo indennizzato all’80% già fruiti dal coniuge, di cui occorre tener conto per il conteggio dei giorni residui.

Il campo è un “di cui” del precedente campo “**Facoltativa (Congedo parentale) – Giorni evento manuale**”;

80% RMG

Il calcolo dell’80% è pilotato dalla presenza della casella “**Calcolo 80% RMG**” di cui sopra. L’utente potrà decidere liberamente se applicarlo o meno a partire dalle buste di Luglio 2023.

La casella è stata inserita in considerazione di quanto previsto al paragrafo 6 della circolare INPS n.45/2023, che di seguito si riporta:

...Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio...

In pratica, poiché il calcolo dell’80% interessa il primo mese del congedo parentale e in considerazione che sarà utilizzabile da Luglio 2023 (questi i termini perentori stabiliti dalla circolare INPS n.45/2023), l’INPS si è riservata di fornire future istruzioni per gli eventi fino a Giugno 2023 denunciati e calcolati senza tener conto dell’80%.

Quindi, per eventi di congedo parentale iniziati prima di Luglio 2023



che si protraggono, gli utenti che volessero attendere le future istruzioni INPS, dovranno mantenere a No la casella “**Calcolo 80% RMG**”. Altrimenti, va posta a Si per l’attivazione del calcolo.



Attenzione!!

In quest’ambito, nessun controllo viene fatto dalla procedura sul superamento o meno dei primi sei mesi (3 mesi non trasferibili spettanti a ciascun genitore, periodo entro cui va considerato il mese all’80%).


Per gli eventi iniziati da Luglio 2023, la casella dovrà essere posta a Si.

Anche inserendo un codice fiscale di un soggetto non presente come *Primo figlio* o *Figlio* all’interno della scheda anagrafica, da Luglio 2023, sarà eseguito il calcolo dell’80%;

Congedo parentale fruito in modalità GIORNALIERA - 80% RMG

Da Aprile 2023, con upd 7, al congedo parentale fruito, è stato necessario abbinare il codice fiscale del figlio a cui è riferito.

Di conseguenza, rientrando in busta paga, dopo l’inserimento dell’evento sul foglio presenze, è stata attivata la pagina sotto, utile per l’inserimento del codice fiscale del figlio:




Detta pagina, resta in essere per gli eventi di prolungamento dell’astensione facoltativa per handicap del bambino (art.33 comma 1 D.Lgs 151/2001), non rientranti nella fattispecie in trattazione.

Per il congedo parentale fruito in modalità **GIORNALIERA**, gestibile, ricordiamo, con l’evento di seguito riportato:

Congedo parentale (maternità facoltativa)	
Evento	Descrizione

Con il presente upd, detta pagina è stata modificata aggiungendo la sezione sotto evidenziata, nella quale saranno automaticamente calcolati ed esposti i giorni indennizzabili all'80%:



Da **Luglio 2023**, quindi, se il codice fiscale indicato fa riferimento ad un figlio di età fino a sei anni, per il quale la casella “**Calcolo 80% RMG**”, all’interno dell’elemento *Primo figlio* o *Figlio* della scheda anagrafica, risulta selezionata, sarà automaticamente valorizzato il campo “**80% per giorni**” riportando i giorni fruibili all’80% per il prospetto in elaborazione.

Il campo “**80% per giorni**” sarà valorizzato fino al raggiungimento della capienza massima dei 30 giorni (un mese) normativamente previsto.


Il conteggio della capienza massima dei 30 giorni per il codice fiscale inserito, sarà eseguito detraendo dal valore fisso 30 il contenuto dei seguenti campi:

- **Calcolo 80% RMG - Giorni evento** (all’interno dell’elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Calcolo 80% RMG - Giorni evento manuale** (all’interno dell’elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Giorni fruiti all’80% di eventuali prospetti di congedo parentale non aggiornati;**

- + Giorni fruiti all'80% di eventuali causali di congedo parentale ad ORE presenti in buste non aggiornate (compresa la busta in elaborazione).

Eventuali giorni di congedo parentale, eccedenti i 30 previsti, saranno normalmente indennizzati con la percentuale del 30%.

Il prospetto sarà così calcolato:



Carenza	
Carenza	N - Non retribuita
GG. carenza c/azienda	
Coefficiente carenza	
Ore lavorate 1° giorno carenza	
Sabato carenza	
Giorni effettivi C.E.	
Carenza ad importo fisso	
Per giorni	14
Importo carenza	

Integrazione	
Importo integrazione	
Giorni e/o ore	
Retr. oraria e/o giornaliera	
Dal	Al
01/07/2023	14/07/2023
Retribuzione	
Coefficiente	
Giorni/ore	
di cui fest.	
Importi	
Totale integr.	

Indennità c/Inps	
Retribuzione lorda	2.181,00000 : 30,00 = 72,70000
Ratei mensilità aggiuntive	363,50000 : 30,00 = 12,11667
Retribuzione media giornaliera	84,81667
Riduzione aliquota IVS a % lordizzazione	N - Non applicare
%	80,00
Dal	Al
01/07/2023	14/07/2023
Gg ind.	14
Gg non ind.	
Importo	949,95
Cod. credito	L328
Cod. evento	PG1
Totale	14
% lordizzazione	1,1030
Tot.ind.c/Inps	1.047,80
Totale integrazione	
- Tot.ind. c/Inps	1.047,80
- Riduz. ricovero	
Totale	

I campi “Cod. credito” e “Cod. evento” saranno così valorizzati:

- Cod. credito:** Identifica il codice conguaglio, utile al riporto in UniEMens degli importi anticipati dal datore di lavoro. Sarà valorizzato con L328;
- Cod. evento:** Identifica il codice evento utile per la corretta valorizzazione della copertura settimanale/giornaliera e della differenza accredito in UniEMens. Sarà valorizzato con PG1;

Ricordiamo, infine, che la RMG sarà calcolata in base a quanto disposto dall'art.23 del TU, comprensiva, quindi, dei ratei di mensilità aggiuntiva.

Senza gestione presenze, il codice fiscale del figlio dovrà essere inserito direttamente all'interno dell'omonimo campo presente all'interno del prospetto c/INPS;

Congedo parentale fruito in modalità ORARIA – 80% RMG

Con gestione presenze, inserendo uno degli eventi sotto riportati che, ricordiamo essere, **gli unici eventi da utilizzare**, in virtù delle implementazioni riportare nel paragrafo precedente:

Evento	Descrizione
131	Congedo parentale ad ORE 1^Evento
215	Congedo parentale ad ORE 2^Evento
217	Congedo parentale ad ORE 3^Evento
219	Congedo parentale ad ORE 4^Evento
221	Congedo parentale ad ORE 5^Evento

Rientrando in busta paga sarà attivata la consueta pagina prevista per le causali di congedo parentale a ORE, funzionale all'inserimento del codice fiscale del figlio e al calcolo della RMG, ovvero:

Dati congedo parentale ad ore

Lasciando il campo "RMG utilizzato" vuoto, la procedura utilizzerà la retribuzione giornaliera/oraria della busta paga.

Busta di riferimento : 04/2023

Codice fiscale 1^ evento Monte ore singola giornata lavorativa

Retribuzione lorda	2.259,60000	:	30,000	=	75,32000	+
Rateo mensile, gratifica etc.	284,93333	:	30,000	=	9,49778	=
					RMG calcolata	84,81778
					RMG utilizzata	84,81778

OK

Da **Luglio 2023**, se il codice fiscale indicato fa riferimento ad un figlio di età fino a sei anni, per il quale la casella "**Calcolo 80% RMG**", all'interno dell'elemento *Primo figlio* o *Figlio* della scheda anagrafica, risulta selezionata, sarà automaticamente riportata una causale blindata riferita al congedo parentale ad ORE con percentuale di indennizzo pari all'80%:

Busta paga	GG lavorati 26,00	Paga giornaliera 91,20769	Luglio	Giugno	+	-
Dati testata	HH lavorate 69,342	Paga oraria 13,70751				
ANF						
Conguaglio fiscale						
Costi mensili						
Dati ratei						
Ferie e permessi						
Dati tabellari						
Elementi fissi						
Indennità						
Promemoria						
Prestiti/Pignoramenti						
Ritenute sociali						

Cod.	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni
10596	Cong.Parentale a ORE 80%	C	15,599	G 80,000	1.337,76	0,00
10455	Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M 0,000	28,53	0,00
	Reddito complessivo				26.138,33	
	Detrazione lavoro dipendente				182,21	
	Soglia dimensionale = 12,17					
	% INPS totale 38,6200					

La causale blindata di congedo parentale ad ORE con percentuale di indennizzo pari all'80% sarà riportata fino al raggiungimento della capienza massima dei 30 giorni (un mese) normativamente previsto.

Il conteggio della capienza massima dei 30 giorni per il codice fiscale inserito, sarà eseguito detraendo dal valore fisso 30 il contenuto dei seguenti campi:

- **Calcolo 80% RMG - Giorni evento** (all'interno dell'elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Calcolo 80% RMG - Giorni evento manuale** (all'interno dell'elemento figlio della scheda anagrafica);
- **+ Giorni fruiti all'80% di eventuali prospetti di congedo parentale non aggiornati;**
- **+ Giorni fruiti all'80% di eventuali causali di congedo parentale ad ORE presenti in buste non aggiornate (compresa la busta in elaborazione).**

Eventuali giorni di congedo parentale, eccedenti i 30 previsti, saranno normalmente indennizzati con la percentuale del 30%, tramite l'esposizione di una diversa causale.

Solo in variazione della causale blindata di congedo parentale a ORE con percentuale di indennizzo pari all'80%, sarà visibile la sezione sotto evidenziata:

Dati congedo parentale ad ore

Lasciando il campo "RMG utilizzato" vuoto, la procedura utilizzerà la retribuzione giornaliera/oraria della busta paga.

Busta di riferimento : 05/2023

Codice fiscale 1° evento PRMNM023B51C351G Monte ore singola giornata lavorativa

Fino a 6 anni		Da 6 a 12 anni	
Giorni	5,000	Cod. credito	328
Cod. evento	PG0	Cod. credito	
Cod. evento		Cod. evento	

Retribuzione lorda	2.337,65000	:	30,000	=	77,92167	+
Rateo mensile, gratifica etc.	389,60833	:	30,000	=	12,98694	=
					RMG calcolata	90,90861
					RMG utilizzata	90,90861

OK

I campi “**Cod. credito**” e “**Cod. evento**” della sezione *Fino a 6 anni*, saranno così valorizzati:


- **Cod. credito:** Identifica il codice conguaglio, utile al riporto in UniEMens degli importi anticipati dal datore di lavoro. Sarà valorizzato con L328;
- **Cod. evento:** Identifica il codice evento utile per la corretta valorizzazione della copertura settimanale/giornaliera e della differenza accredito in UniEMens. Sarà valorizzato con PG0;

Ricordiamo, infine, che la RMG sarà calcolata in base a quanto disposto dall’art.23 del TU, comprensiva, quindi, dei ratei di mensilità aggiuntiva;

Nessun automatismo è stato previsto in assenza di gestione presenze. L’utente dovrà inserire manualmente la causale per il calcolo dell’80%;

UniEMens
PosContributiva
Congedo
parentale fruito
in modalità
**GIORNALIERA-
80% RMG**

Da **Luglio 2023**, oltre alla pagina *Settimane*, sarà compilata anche la pagina *Calendario giornaliero* riportando, in tutte le giornate interessate, il codice evento PG1 presente in corrispondenza del campo “**Cod. evento**” posto all’interno del prospetto c/INPS e sotto evidenziato in rosso:



%	Dal	Al	Gg ind.	Gg non ind.	Importo	Cod. credito	Cod. evento
30.00	01/07/2023	14/07/2023	14		949.95	L328	PG1
			Totale	14	949.95		
			% lordizzazione	1,1030	Tot. ind. c/Inps	1.047,80	

Indennità di maternità art. 78 D. Lgs. 151/2001 e paternità L. 92/2012 Di cui giorni parto prematuro

Totale integrazione - **Tot. ind. c/Inps** **1.047,80** - **Riduz. ricovero** **Totale** =

Sarà determinata la differenza accredito.

La pagina *Calendario giornaliero*, inoltre, per il codice PG1, conterrà la seguenti informazioni:

Elemento <Lavorato> = N

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2



Elemento <EventoGiorn> \ <InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino / <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Ricordiamo che per i lavoratori dello spettacolo non è prevista la compilazione della pagina *Settimane*.

Contestualmente sarà compilata la sezione Informazioni Aggiuntive come di seguito riportato:

- **Cod. credito:** Sarà indicato il codice conguaglio indicato in corrispondenza del campo “**Cod. credito**” del prospetto c/INPS sopra evidenziato in blu. Il codice a credito previsto è L328;
- **Motivo:** Sarà indicato il Codice Fiscale del bambino. L’informazione sarà prelevata dal prospetto c/INPS presente in busta paga;
- **Anno e Mese:** Sarà indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEMens;
- **Importo:** Sarà indicato l’importo dall’indennità c/INPS presente nei prospetti c/INPS. Avendo valenza contributiva, l’importo influenzerà il saldo della denuncia poiché riportato tra le partite a credito;

UniEMens
PosContributiva
Congedo
parentale fruito
in modalità
ORARIA –
80% RMG

Da **Luglio 2023**, la pagina *Settimane* e la pagina *Calendario giornaliero* saranno compilate riportando il codice evento PG0 presente in corrispondenza del campo “**Cod. evento**” PG0 posto all’interno della pagina che si attiva in busta paga, alla conferma di una causale di congedo e sotto evidenziato in rosso:

Dati congedo parentale ad ore X

Laschiando il campo "RMG utilizzato" vuoto, la procedura utilizzerà la retribuzione giornaliera/oraria della busta paga.

Busta di riferimento : 05/2023

Codice fiscale 1^ evento PRMNMD17M11C351T Monte ore singola giornata lavorativa

Fino a 6 anni Da 6 a 12 anni

Giorni 5,000 Cod. credito 328 Cod. evento PG0 Giorni Cod. credito Cod. evento

Retribuzione lorda	2.337,65000	:	30,000	=	77,92167	+
Rateo mensile, gratifica etc.	389,60833	:	30,000	=	12,98694	=
					RMG calcolata	90,90861
					RMG utilizzata	90,90861

OK

Sarà determinata la differenza accredito.

La pagina *Calendario giornaliero*, inoltre, per ciascuno dei suddetti codice evento, conterrà la seguenti informazioni:

Elemento <Lavorato> = N

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2

Elemento = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento <EventoGiorn> \ <InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino / <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Ricordiamo che per i lavoratori dello spettacolo non è prevista la compilazione della pagina *Settimane*.

Contestualmente sarà compilata la sezione Informazioni Aggiuntive come di seguito riportato:

- **Cod. credito:** Sarà indicato il codice conguaglio indicato in corrispondenza del campo "**Cod. credito**" della pagina che si attiva in busta paga, alla conferma di una causale di congedo e sopra evidenziato in blu. Il codice a credito previsti è L328;
- **Motivo:** Sarà indicato il Codice Fiscale del bambino. L'informazione sarà prelevata dalla suddetta pagina presente in busta paga;
- **Anno e Mese:** Sarà indicato l'anno e il mese di riferimento della



prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in UniEMens;

- **Importo:** Sarà indicato l'importo dalle causali di congedo presenti in busta paga. Avendo valenza contributiva, l'importo influenzerà il saldo della denuncia poiché riportato tra le partite a credito.

Esonero assunzione giovani a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato – Beneficio CORRENTE

Articolo 1, comma 10 Legge n.178/2020

Circolare INPS n. 56 del 12/4/2021

Messaggio INPS n. 3389 del 7/10/2021

Circolare INPS n. 57 del 23/6/2023

Messaggio INPS n. 2598 del 10/7/2023

Premessa:

L'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L'esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi - innalzata a quarantotto mesi, laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cfr. la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021).

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), all'articolo 1, comma 297, ha previsto che: *"Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro"*.

Per effetto del rinvio operato al comma 10 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, l'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, estende l'esonero ivi disciplinato anche alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevedendo altresì che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui.

Come chiarito dall'articolo 1, comma 299, della legge di Bilancio 2023, l'efficacia della previsione di cui al citato comma 297 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità della misura di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, mentre con la successiva decisione C(2022) 171 *final* dell'11 gennaio 2022 l'organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della

predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022.

La misura agevolativa è stata autorizzata ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del *Temporary Framework* al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto limite temporale, in data 15 marzo 2023, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come prorogata dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di promuovere e preservare l'occupazione giovanile stabile, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023. Esigenza che si è ulteriormente rafforzata a causa della crisi Ucraina e dei maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell'approvvigionamento energetico, sia nell'industria che nei servizi, e di trasporto, per i datori di lavoro privati.

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 *final* del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo, alle quali fanno seguito le relative istruzioni contabili.

Assetto e misura:

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 56/2021 e con il messaggio n. 3389/2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **500 euro** (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **16,12 euro** (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31

dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **666,66 euro** (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **21,50 euro** (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all'articolo 40 dello stesso decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 prevede, contestualmente, l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023) dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Poiché, inoltre, gli esoneri contributivi in oggetto operano sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c. - gli esoneri sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Infine, si fa presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione delle agevolazioni, si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021, richiamato dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, gli esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.

Inoltre, come espressamente stabilito dal comma 11 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021, applicabile *per relationem* anche all'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, gli esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

UniEMens PosContributiva:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore **"EG36"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo **"TipoIdentMotivoUtilizzo"** con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 a 31 dicembre 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono continuare a esporre nel flusso UniEMens i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore **"EG48"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Nel ribadire che gli esoneri in trattazione non risultano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "M543", avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEMens/vig).

UniEMens PosAgri:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del messaggio n. 3389/2021, precisando che i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, i codici di agevolazione "E3" o "E4" (a seconda dei casi), unitamente all'elemento <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenza 2022, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023.

I datori di lavoro di manodopera agricola che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U1", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U2", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, gli ulteriori elementi, di seguito specificati.

Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il CodAgio "U1", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U3", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 U1 esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenza 2023.

Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il CodAgio "U2", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U4", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 U2 esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenza 2023.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

In pratica, l'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale,



nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e la trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022.

Con la circolare n. 56 del 13 Marzo 2021, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'agevolazione in trattazione.

La fruizione dell'esonero era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. La commissione, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 Settembre 2021, **ha autorizzato la fruizione dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 Dicembre 2021.**

Con il messaggio n.403/2022, l'INPS, ha comunicato che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 *final*, **ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 Giugno 2022**, termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Nessuna autorizzazione è pervenuta per i periodi dall'1/7/2022 al 31/12/2022.

Solo a Giugno 2023 con decisione C(2023) 4061 *final*, la Commissione europea, **ha autorizzato la fruizione dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 1^ Luglio 2022 al 31 Dicembre 2023.**

Inoltre l'articolo 1, comma 297 Legge n. 197/2022, recepito dalla circolare INPS 57/2023 ha disposto l'applicazione dell'esonero articolo 1 comma 10 Legge n.178/2020 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1^ Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023.

Con il presente upd, quindi, **è stato gestito il solo calcolo dell'agevolazione CORRENTE, a partire da Luglio 2023**, con riferimento ai seguenti esoneri contributivi:

- 1) Articolo 1 comma 10 Legge n.178/2020 (GI36/GI48 su UniEMens);
- 2) Articolo 1, comma 297 Legge n. 197/2022 (EG36/EG48 su UniEMens).

Il calcolo dell'agevolazione ARRETRATA, ovvero:

- 1) Da Luglio 2022 a Dicembre 2022 con riferimento all'esonero contributivo Articolo 1 comma 10 Legge n.178/2020 (GI36/GI48 su UniEMens);

2) Da Gennaio 2023 a Giugno 2023 con riferimento all'esonero contributivo Articolo 1, comma 297 Legge n. 197/2022 (EG36/EG48 su UniEMens).

Considerando che la circolare INPS n. 57/2023 prima e il messaggio INPS n. 2598/2023 dopo, identificano le denunce UniEMens dei mesi di competenza Luglio, Agosto Settembre ed Ottobre 2023, come le sole denunce utili al calcolo dell'arretrato, sarà oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023).

Di seguito le implementazioni apportate:


Implementazioni

Aggiornamento automatico codici DM10

Inseriti automaticamente i codici EG36 e EG48;

Scheda anagrafica dipendente

Per procedere al calcolo dell'esonero corrente in UniEMens, occorrerà compilare, all'interno della pagina *Agevolaz. contributive* di Dati INPS della scheda anagrafica dipendente per l'anno contabile **2023**, i campi contenuti all'interno della sezione sotto evidenziata:



NB *I campi vanno compilati prima dell'elaborazione delle buste di Luglio 2023.*

In particolare, occorrerà selezionare la casella “Esoneri e incentivi vari” e valorizzare il campo “Tipo esonero/incentivo” con una delle seguenti opzioni:



Esonero articolo 1 comma 10 Legge 178/2020 – Assunzione/Trasformazione giovani under 36/48 – (36/48 mesi di esonero - GI36/GI48):

- 22 - Esonero Legge 178/2020 – Assunzione/Trasformazione giovani under 36 – (36 mesi di esonero - GI36). Questa opzione va utilizzata se il dipendente è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato trasformato dal 1^a Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022 in contratto a tempo indeterminato;
- 23 - Esonero Legge 178/2020 – Assunzione/Trasformazione giovani under 48 – (48 mesi di esonero – GI48). Questa opzione va utilizzata se il dipendente è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato trasformato dal 1^a Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022 in contratto a tempo indeterminato.

Esonero articolo 1, comma 297 Legge n. 197/2022 – Assunzione/Trasformazione giovani under 36/48 – (36/48 mesi di esonero - EG36/EG48):

- 30 - Esonero Legge 197/2022 – Assunzione/Trasformazione giovani under 36 – (36 mesi di esonero - EG36). Questa opzione va utilizzata se il dipendente è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato trasformato dal 1^a Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 in contratto a tempo indeterminato;
- 31 - Esonero Legge 197/2022 – Assunzione/Trasformazione giovani under 48 – (48 mesi di esonero – EG48). Questa opzione va utilizzata se il dipendente è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato trasformato dal 1^a Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 in contratto a tempo indeterminato;



Attenzione!!

Nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GEICO) e intenda accedere, per lo stesso dipendente, al nuovo esonero al 100%, occorrerà modificare l'impostazione del campo "Tipo esonero/incentivo", passando dall'opzione 4, all'opzione 22/23/30/31.

Nessun particolare accorgimento, invece, se l'azienda



usufruisce per lo stesso dipendente, della Decontribuzione SUD (ACAS). Anche in questo caso occorrerà impostare il campo "Tipo esonero/incentivo" con le opzioni 22/23/30/31. Successivamente, la busta paga e l'UniEMens non calcoleranno più la Decontribuzione SUD poiché incompatibile con l'esonero in trattazione.

Inserendo una delle opzioni previste, saranno automaticamente abilitati i successivi campi, ovvero:

Importo incentivo

Il campo in oggetto sarà automaticamente valorizzato con il valore annuo massimo previsto, che corrisponde a:

- 6000,00 euro per esonero articolo 1 comma 10 Legge 178/2020 – Assunzione/Trasformazione giovani under 36/48 – (36/48 mesi di esonero - GI36/GI48) campo **"Tipo esonero/incentivo"** = 22/23;
- 8000,00 euro per esonero articolo 1, comma 297 Legge n. 197/2022 – Assunzione/Trasformazione giovani under 36/48 – (36/48 mesi di esonero - EG36/EG48) campo **"Tipo esonero/incentivo"** = 30/31;

Ricordiamo che per i dipendenti part-time, l'importo dell'incentivo sarà riparametrato per la percentuale part-time direttamente in busta paga/UniEMens.

Mesi incentivo

Sarà automaticamente valorizzato sempre con il valore 12.

Codice UniEMens

Con **"Tipo esonero/incentivo"** = 22, sarà automaticamente indicato GI36.

Con **"Tipo esonero/incentivo"** = 23, sarà automaticamente indicato GI48.

Con **"Tipo esonero/incentivo"** = 30, sarà automaticamente indicato EG36.



Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 31, sarà automaticamente indicato EG48.

Inizio incentivo

L’esonero in trattazione sarà calcolato in UniEMens, a partire dal mese/anno della data di inizio incentivo.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 22/23, sarà automaticamente indicata la data di assunzione/trasformazione. Queste opzioni dovranno essere utilizzate per i lavoratori con data assunzione ricompresa tra il 1^a Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 30/31, sarà automaticamente indicata la data di assunzione/trasformazione a condizione che sia ricompresa tra il 1^a Gennaio 2023 e il 30 Giugno 2023.

Fine incentivo

Sarà indicata la data di fine incentivo in base all’opzione selezionata.

Se “**Codice UniEMens**” = GI36/EG36, data “**Fine incentivo**” = Trentaseiesimo mese successivo alla data di assunzione/trasformazione.

Se “**Codice UniEMens**” = GI48/EG48, data “**Fine incentivo**” = Quarantottesimo mese successivo alla data di assunzione/trasformazione.

L’esonero in oggetto sarà calcolato, in busta paga e in UniEMens, fino al mese anno della data di fine incentivo;

**Busta paga -
0,50% Fondo
pensione**

Il contributo dello 0,50% relativo al Fondo pensione è soggetto ad incentivo e, pertanto, una volta applicato, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del TFR ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo.

Il contributo in oggetto costituisce, a tutti gli effetti, contribuzione c/azienda e come tale viene versato mensilmente con i consueti



meccanismi.

La particolarità di detto contributo è quella che in fase di calcolo del TFR dell'anno, il datore di lavoro dopo aver calcolato il Fondo pensione nel seguente modo:

$$\text{Fondo pensione} = 0,50\% \times \text{imponibile previdenziale annuo}$$

Opererà una rivalsa nei confronti del dipendente di quanto versato mensilmente, ovvero detrarrà il Fondo pensione dal TFR maturato nell'anno.

$$\text{TFR dell'anno} = \text{Retribuzione annua utile al calcolo del TFR/13.5} - \text{Fondo pensione}$$

Poiché il TFR maturando è determinato busta per busta, la procedura, a partire dalle buste paga di **Luglio 2023**, solo per i dipendenti non soggetti ad incentivo Legge 92/2012, ricaverà la quota di incentivo teoricamente spettante e incrocerà tale valore con la contribuzione datoriale del mese, ricavando così la percentuale di incentivo da applicare al Fondo pensione.

Di conseguenza, il Fondo pensione del mese sarà nettizzato di tale quota.

La quota di incentivo teoricamente spettante è così determinata:

$$\begin{aligned} \text{Dipendenti in forza per l'intero mese} &= \text{"Importo incentivo"} / \text{"Mesi"} \\ \text{Dipendenti assunti/cessati nel mese} &= \text{"Importo incentivo"} / \text{"Mesi"} / \text{Giorni di} \\ &\text{calendario del mese} \times \text{Giorni di calendario in cui il dipendente risulta in forza} \end{aligned}$$

La contribuzione datoriale così determinata:


$$\begin{aligned} \text{Imponibile previdenziale} \times \% \text{ INPS c/datore (al netto della \% Fondo solidarietà)} \\ - \% \text{ fondi interprofessionali} \end{aligned}$$

Ricordiamo che il calcolo della quota parte di Fondo pensione esonerabile è visibile all'interno della funzione di Log – Visualizza calcoli:



GG lavori		21,00	Paga giornaliera	78,18962		
HH lavorate		168,000	Paga oraria	11,75104	Importo ordinario	2,032,93
Elaborazioni eseguite						
Uniemens <input checked="" type="checkbox"/>		Delega <input checked="" type="checkbox"/>		Rilevazione costi e salari <input checked="" type="checkbox"/>		Versamento cassa edile <input type="checkbox"/>
T.F.R.						
Imponibile originale						2,032,93
Imponibile utile al calcolo						2,032,93
Imponibile INPS						2,033,00
Fondo pensione						Esonerato
Presunto						10,17
						150,59
Al netto conferimenti previdenza complementare/Erogazione QUIR						150,59
Recupero conguaglio TFR						

Infine, ricordiamo che in busta paga, sarà storicizzato l'importo dell'incentivo annuo spettante e la tipologia di incentivo calcolato, in corrispondenza della pagina Altri contributi di Ritenute sociali/INPS:



Busta TFR


In presenza di dipendenti soggetti all'esonero in trattazione, il Fondo pensione dell'anno sarà nettizzato della quota soggetta ad esonero;

Calcolo TFR annuale


Anche nella gestione in oggetto, in presenza di dipendenti soggetti all'esonero in trattazione, il Fondo pensione dell'anno sarà nettizzato della quota soggetta ad esonero;

UniEMens PosContributiva - Esposizione esonero

Sarà compilata la pagina *Incentivo*, limitatamente alle sezioni sotto evidenziate in rosso, che ricordiamo, rappresentano sezioni "di comodo" non riportate all'interno del flusso telematico e utili alla determinazione dell'esonero mensile corrente/arretrato spettante:




Diversamente dagli altri benefici, ai fini dell'esposizione degli elementi con valenza contributiva (che incidono nel saldo contributivo a debito/credito) non è più richiesta la compilazione dell'elemento <TipoIncentivo> sopra evidenziata in blu, ma sarà valorizzata la sezione <InfoAggCausaliContrib> sotto riportata:



UniEMens
PosContributiva
Calcolo esonero
CORRENTE
GI36/GI48/EG36
EG48

A partire dalla denuncia UniEMens del mese di **Luglio 2023** e fino al mese/anno della data di “**Fine incentivo**” specificata sulla scheda anagrafica del dipendente, *solo per i dipendenti non soggetti ad incentivo Legge 92/2012*, sarà calcolato l’esonero corrente valorizzando entrambe le sezioni sopra riportate.

In particolare, all’interno della pagina *Incentivo*, saranno compilati i campi riferiti al Mese corrente, ovvero:




Importo teorico

Identifica l’importo dell’incentivo teoricamente spettante.

La valorizzazione avviene in base alla formula:

$$\text{"Importo incentivo"} (GI36/GI48 = 6000,00 - EG36/EG48 = 8000,00) / \text{"Mesi incentivo"}$$

I campi “**Importo incentivo**” e “**Mesi incentivo**” sono quelli sotto evidenziati della scheda anagrafica del dipendente:



Se il mese è parzialmente lavorato per effetto di un’assunzione/fine rapporto/trasformazione a tempo indeterminato, l’importo teorico sarà determinato in base alla formula:

$$((\text{“Importo incentivo”} / \text{“Mesi incentivo”}) / \text{Giorni mese}) \times \text{Giorni fruiti}$$

NB L’importo indicato in corrispondenza del campo “Importo incentivo” sarà riparametrato in caso di dipendenti part-time.

Contributi azienda

Identifica l’importo dei contributi a debito c/azienda.

Importo esonero


Identifica l’importo effettivo dell’esonero contributivo calcolato.

Viene determinato incrociando i precedenti campi “**Importo teorico**” e “**Contributi azienda**”.


Se “**Importo teorico**” è minore/uguale di “**Contributi azienda**”, allora “**Importo esonero**” = “**Importo teorico**”.

Altrimenti, se “**Importo teorico**” è maggiore di “**Contributi azienda**”, allora “**Importo esonero**” = “**Contributi azienda**”.

Ad “**Importo esonero**”, subito dopo, sarà associato il codice indicato in corrispondenza del campo “**Codice UniEMens**” della scheda anagrafica dipendente (**GI36/GI48/EG36/EG48**) e sarà riportato in corrispondenza della sezione Informazioni aggiuntive, costituendo, così l’importo effettivo dell’esonero GI36/GI48/EG36/EG48 riferito al mese corrente:



Tramite l'apposito pulsante di **Dettaglio** (**Dettaglio contributi azienda mese corrente**), sarà possibile visualizzare la modalità di calcolo dell'importo contenuto in corrispondenza del campo **"Contributi azienda mese corrente"**, ovvero la pagina sotto:



In cui sono presenti i seguenti campi:

Imponibile INPS

Trattasi dell'imponibile previdenziale del mese.

% Totale

Trattasi della percentuale totale di contribuzione, comprensiva delle quote riferite a:

- % contributo fondi solidarietà/residuali;



- % contributo Add. ASpI/NASpI art.25 L. 845/78 Fondi interprofessionali).

% IVS ENPALS Lorda

Trattasi della percentuale totale di contribuzione valorizzata per i lavoratori ex ENPALS.

Contributo totale

Trattasi della contribuzione totale comprensiva delle quote esonerabili (% contributo fondi solidarietà/residuali e % contributo Add. ASpI/NASpI art.25 L. 845/78 - Fondi interprofessionali) e di eventuale contribuzione addizionale per contratti a termine.

Contributo c/dipendente

Trattasi della contribuzione c/dipendente;

Contributo fondi solidarietà/residuali

Trattasi dell'eventuale contribuzione ai fondi solidarietà/residuali considerata esonerabile.

Contributo Add. ASpI/NASpI art. 25 L. 845/78 (fondi interprofessionali)

Trattasi della contribuzione Add. ASpI/NASpI art.25 L. 845/78 Fondi interprofessionali considerata esonerabile.

Misure compensative

Trattasi dell'importo di eventuali misure compensative presenti se si versa il TFR maturando al Fondo Tesoreria INPS o a previdenza complementare.

Contributi azienda


E' la differenza tra:

Contributi azienda Totale

- Contributo c/dipendente;
- Contributo fondi solidarietà/residuali;
- Contributo Add. ASpI/NASpI art.25 L. 845/78 (fondi interprofessionali);
- Misure compensative.

Tramite l'apposito pulsante di **Dettaglio** ([Vedi Informazioni aggiuntive](#)), sarà possibile spostarsi dalla pagina *Incentivo* alla sezione Informazioni aggiuntive.

Infine è presente la sezione Progressivi, sotto evidenziata:



Progressivi	
Importo teorico	3.005,80
Contributi azienda	4.294,68
Incentivo corrisposto cod. GI48	3.005,80
Incentivo corrisposto	

La sezione contiene tutti gli importi calcolati nelle varie denunce mensili e progressivati fino alla denuncia in elaborazione.

In particolare, il campo **“Incentivo corrisposto cod. GI36/GI48/EG36/EG48”** identifica l'importo di esonero contributivo finora utilizzato.

**UniEMens
PosContributiva -
Esonero
GI36/GI48/EG36
EG48 in
coordinamento
con altri incentivi**

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con *“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”* (Art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della Decontribuzione SUD.

L'esonero in trattazione, quindi, risulta incompatibile con altri esoneri/incentivi potenziali, in pratica ha priorità e si sovrappone a tutte le altre agevolazioni presenti.

Di conseguenza, durante il calcolo della denuncia UniEMens, in presenza del codice agevolazione GI36/GI48/EG36/EG48, nessuna delle seguenti agevolazioni sarà riportata: ACAS, IREC, IRST, IOLA, ILAV, IOLC, ILAC, BSUD, DI79, DI67, DI45, D367,



DL76, GAGI, DD16, DDSB, BIEN, BIAG, OCGI, D394, OMEZ, DEMO, IONC, NETC, GECO, GALT, GAPP, NEET, DION, IOSS, ISOD, BADR, RDCD, RDCP, ASPI, INDO, ED23, DOVI.

Per l'agevolazione DL76, GAGI, DD16 e ASPI poiché vengono gestite inserendo le causali in busta paga con successivo riporto su UniEMens, l'utente **non** dovrà inserirle per tutta la durata dell'esonero GI36/GI48/EG36/EG48.

Eventuali altre agevolazioni diverse dalla suddette e riportate nella sezione Altre partite a credito di denuncia aziendale/individuale saranno gestite selezionando o meno la casella **“Coordinamento con altri incentivi”** all'interno del relativo codice DM10.

Selezionando la casella, l'importo dell'agevolazione sarà riportato in UniEMens anche in presenza del codice GI36/GI48/EG36/EG48. Non selezionando la casella, in presenza del codice GI36/GI48/EG36/EG48, l'importo dell'agevolazione non sarà riportato.

UniEMens
PosContributiva -
Calcolo esonero
ARRETRATO

Il calcolo dell'agevolazione ARRETRATA, ovvero:

- 1) Da Luglio 2022 a Dicembre 2022 con riferimento all'esonero contributivo Articolo 1 comma 10 Legge n.178/2020 (GI36/GI48 su UniEMens);
- 2) Da Gennaio 2023 a Giugno 2023 con riferimento all'esonero contributivo Articolo 1, comma 297 Legge n. 197/2022 (EG36/EG48 su UniEMens).

Sarà oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023);

UniEMens
PosContributiva -
Restituzione
incentivo GECO e
Decontribuzione
SUD

Come già detto nella premessa normativa, l'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l'art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Restituzione incentivo GECO



Nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, per lo stesso dipendente, al nuovo esonero al 100%, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M472.

Restituzione Decontribuzione SUD

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M543.

Anche il calcolo del codice M472 e del codice M543, sarà oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023);

Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate – Beneficio CORRENTE

Articolo 1, commi da 16 a 19 Legge n.178/2020

Circolare INPS n. 32 del 22/2/2021

Messaggio INPS n. 1421 del 6/4/2021

Messaggio INPS n. 3809 del 5/11/2021

Messaggio INPS n. 403 del 26/1/2022

Articolo 1, comma 298 Legge n.197/2022

Circolare INPS n. 58 del 23/6/2023

Messaggio INPS n. 2598 del 10/7/2023

Premessa:

Per effetto del rinvio operato dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021 trovano applicazione anche alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato, di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il medesimo comma 298 prevede altresì che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui. Come disposto dall'articolo 1, comma 299, della legge di Bilancio 2023, l'efficacia della previsione di cui al citato comma 298 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione europea, con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità della misura di cui all'articolo 1, commi 16 e seguenti, della legge di Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, mentre con la successiva decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022 l'organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.

La misura agevolativa è stata autorizzata ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del Temporary Framework al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto limite temporale, in data 15 marzo 2023, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'articolo 1, commi 16 e seguenti, della legge di Bilancio 2021, come prorogata dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'esigenza di garantire la piena operatività della misura trova la sua ragione fondante nella necessità di promuovere e preservare l'occupazione femminile, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023. Esigenza che si è

ulteriormente rafforzata a causa della crisi Ucraina e dei maggiori costi strutturali che ne sono derivati nell'approvvigionamento energetico, sia nell'industria che nei servizi, e di trasporto, per i datori di lavoro privati. Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.INPS.it. Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione online. Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'Istituto risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100 per cento. Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo, alle quali fanno seguito le connesse istruzioni contabili.

Rapporti di lavoro incentivati:

Come precisato nel precedente paragrafo la disciplina degli esoneri in oggetto è in parte mutuata da quella prevista per l'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012. Pertanto, gli incentivi in esame spettano per: - le assunzioni a tempo determinato;

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

Gli incentivi spettano anche in caso di part-time, con le modalità specificate nel successivo paragrafo 5, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, gli incentivi:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Assetto e misura dell'incentivo:

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal

versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 32/2021 e con il messaggio n. 3809/2021, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n. 40/2018.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto

dell'applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023), dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Poiché gli esoneri contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023 operano sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile – gli esoneri sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova altresì applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.

Coordinamento con altri incentivi:

Gli esoneri in trattazione, considerata la loro entità (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2021, e di 8.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2023), devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

L'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 281, della

UniEMens PosContributiva:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ED23", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Si ricorda infine che, ai fini della restituzione delle quote di esonero eventualmente fruito di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, e delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012, sia per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, che per quelle effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, restano valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3809/2021.

UniEMens PosAgri:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del messaggio n. 3809/2021, precisando che, ai fini del recupero dell'esonero non fruito nell'anno 2022, i datori di lavoro devono valorizzare per le lavoratrici interessate, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, i seguenti elementi:

- <CodAgio> con il codice agevolazione "3K", che assume il nuovo significato "Recupero pregresso 3H assunzioni 2022";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenze 2022.

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici

svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono esporre le lavoratrici agricole per le quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- CodAgo> con il codice agevolazione "4H", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni donne lavoratrici svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022".

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

In pratica, l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'agevolazione in trattazione.

La fruizione dell'esonero era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. La commissione, con la decisione C(2021) 7863 *final* del 27 ottobre 2021, **ha autorizzato la fruizione dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 Dicembre 2021.**

Con il messaggio n.403/2022, l'INPS, ha comunicato che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 *final*, **ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 Giugno 2022**, termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Nessuna autorizzazione è pervenuta per i periodi dall'1/7/2022 al 31/12/2022.

Solo a Giugno 2023 con decisione C(2023) 4063 *final*, la Commissione europea, **ha autorizzato la fruizione dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 1^ Luglio 2022 al 31 Dicembre 2023.**

Inoltre l'articolo 1, comma 298 Legge n. 197/2022, recepito dalla circolare INPS 58/2023 ha disposto l'applicazione dell'esonero articolo 1 comma 16 Legge n.178/2020 anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1^ Gennaio al 31 Dicembre 2023.

Con il presente upd, quindi, **è stato gestito il solo calcolo dell'agevolazione CORRENTE, a partire da Luglio 2023**, con riferimento ai seguenti esoneri contributivi:

- 1) Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens);
- 2) Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022 (ED23 su UniEMens).

Il calcolo dell'agevolazione ARRETRATA, ovvero:

- 3) Da Luglio 2022 a Dicembre 2022 con riferimento all'esonero contributivo Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens);
- 4) Da Gennaio 2023 a Giugno 2023 con riferimento all'esonero contributivo Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022 (ED23 su UniEMens).

Considerando che la circolare INPS n. 58/2023 prima e il messaggio INPS n. 2598/2023 dopo, identificano le denunce UniEMens dei mesi di competenza Luglio, Agosto Settembre ed Ottobre 2023, come le sole denunce utili al calcolo dell'arretrato, sarà oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023).

Di seguito le implementazioni apportate:


Implementazioni

**Aggiornamento
automatico codici
DM10**

Inserito automaticamente il codice ED23;

**Scheda
anagrafica
dipendente**

Per procedere al calcolo dell'esonero corrente in UniEMens, occorrerà compilare, all'interno della pagina *Agevolaz. contributive* di Dati INPS della scheda anagrafica dipendente per l'anno contabile **2023**, i campi contenuti all'interno della sezione sotto evidenziata:



NB I campi vanno compilati prima dell'elaborazione delle buste di Luglio 2023.

In particolare, occorrerà selezionare la casella “Esoneri e incentivi vari” e valorizzare il campo “Tipo esonero/incentivo” con una delle seguenti opzioni:

Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens):

- 20 – Esonero assunzione donne articolo 1 commi da 16 a 19 Legge n. 178/2020 – Assunti a TEMPO DETERMINATO nel 2021 e 2022 – (INDO). Questa opzione va utilizzata se la dipendente è stata assunta con un contratto a tempo determinato dal 1^a Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022;
- 21 – Esonero assunzione donne articolo 1 commi da 16 a 19 Legge n. 178/2020 – Assunti/Trasformati a TEMPO INDETERMINATO nel 2021 e 2022 – (INDO). Questa opzione va utilizzata se la dipendente è stata assunta con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato trasformato dal 1^a Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022 in contratto a tempo indeterminato;

Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022 (ED23 su UniEMens):

- 28 – Esonero assunzione donne articolo 1 comma 298 Legge n. 197/2022 – Assunti a TEMPO DETERMINATO nel 2023 – (ED23). Questa opzione va utilizzata se la dipendente è stata

assunta con un contratto a tempo determinato dal 1^a Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023;

- 29 – *Esonero assunzione donne articolo 1 comma 298 Legge n. 197/2021 – Assunti/Trasformati a TEMPO INDETERMINATO nel 2023 – (ED23)*. Questa opzione va utilizzata se la dipendente è stata assunta con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato trasformato dal 1^a Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 in contratto a tempo indeterminato;



Attenzione!!

Nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, per la stessa dipendente, al nuovo esonero al 100%, occorrerà modificare l'impostazione del campo "Tipo esonero/incentivo", passando dall'opzione 4, all'opzione 20/21/28/29.

Quanto sopra è valido anche nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge 92/2012 e intenda accedere, per la stessa dipendente, all'esonero al 100%. In questo caso occorrerà valorizzare il campo "Tipo esonero/incentivo", con le l'opzioni 20/21/28/29 e contestualmente, dovrà essere deselezionata la casella "Applicazione incentivo – Incentivo assunzioni L.92/2012" (inserito anche apposito messaggio di attenzione bloccante).

Inserendo una delle opzioni previste, saranno automaticamente abilitati i successivi campi, ovvero:

Importo incentivo

Ricordiamo che la logica di funzionamento dell'esonero in trattazione è diversa dagli esoneri fin qui gestiti, infatti, non si parla di importo mensile da utilizzare a capienza dei contributi del mese, ma si parla di un importo annuo da utilizzare "a consumo" fino ad esaurimento nell'arco dei 12/18 mesi previsti.

Il campo in oggetto sarà automaticamente valorizzato con il valore annuo massimo previsto, che corrisponde a:

- 6000,00 euro per esonero Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens) campo "**Tipo esonero/incentivo**" = 20/21;
- 8000,00 euro per esonero Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022

(ED23 su UniEMens) campo **“Tipo esonero/incentivo”** = 28/29;

Tuttavia, durante il calcolo della denuncia UniEMens, detto valore, sarà rideterminato nel modo seguente:

Dipendenti a tempo pieno → Importo annuo incentivo = 6000,00 con **“Tipo esonero/incentivo”** = 20/21 o 8000,00 con **“Tipo esonero/incentivo”** = 28/28.

Dipendenti a part-time → L' Importo annuo incentivo sarà riparametrato per la percentuale part-time (Importo annuo incentivo / Ore contrattali x ore mensili part-time).

Solo nel caso di passaggio di qualifica da full-time a part-time, la procedura, solo per i mesi in cui la dipendente risulta part-time, autonomamente, procederà a ricalcolare l'esonero spettante eseguendo una media della percentuale di lavoro dei periodi precedenti, ad esempio:

Gennaio 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Febbraio 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Marzo 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Aprile 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Maggio 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Giugno 2023 PT con % del 48,55 → Esonero spettante 4199,4 euro, così determinato:
$$500 + 48,55 \times 7 \text{ (mesi da giugno a dicembre)} = 839,35$$
$$839,35 / 12 = 69,99$$
$$\text{Importo annuo incentivo} \times 69,99\% = 41,99\%$$

Mesi incentivo

Con **“Tipo esonero/incentivo”** = 20, sarà automaticamente indicato 12.

Con **“Tipo esonero/incentivo”** = 21, sarà automaticamente sarà indicato 18.

Con **“Tipo esonero/incentivo”** = 28, sarà automaticamente indicato 12.

Con **“Tipo esonero/incentivo”** = 29, sarà automaticamente sarà indicato 18.

Codice UniEMens

Il campo sarà automaticamente valorizzato con il codice INDO, con **“Tipo esonero/incentivo”** = 20/21.

Con ED23, con **“Tipo esonero/incentivo”** = 28/29.

Inizio incentivo

L'esonero in trattazione sarà calcolato in UniEMens, a partire dal mese/anno della data di inizio incentivo.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 20, sarà automaticamente indicata la data di assunzione. Questa opzione dovrà essere utilizzata per i lavoratori con data assunzione ricompresa tra il 1^a Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 21, sarà automaticamente indicata la data di trasformazione, se presente, altrimenti sarà indicata la data di assunzione. Questa opzione dovrà essere utilizzata per i lavoratori con data assunzione ricompresa tra il 1^a Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 28, sarà automaticamente indicata la data di assunzione a condizione che sia ricompresa tra il 1^a Gennaio 2023 e il 31 Dicembre 2023.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 29, sarà automaticamente indicata la data di trasformazione, se presente, altrimenti sarà indicata la data di assunzione a condizione che siano ricomprese tra il 1^a Gennaio 2023 e il 31 Dicembre 2023.



Attenzione!!

Con “Tipo esonero/incentivo” = 21/29, occorre prestare attenzione alla data di inizio incentivo, poichè la norma contempla le seguenti ipotesi:

- **In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, l'esonero contributivo è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;**
- **In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, l'esonero contributivo è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.**

Di conseguenza, sarà attivato apposito messaggio di attenzione allo scopo di verificare la corretta valorizzazione della data inizio incentivo.

Fine incentivo

Sarà indicata la data di fine incentivo in base all'opzione selezionata.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 20, data “**Fine incentivo**” = Dodicesimo mese successivo alla data di assunzione.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 21, data “**Fine incentivo**” = Diciottesimo mese successivo alla data di assunzione/trasformazione.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 28, data “**Fine incentivo**” = Dodicesimo mese successivo alla data di assunzione.

Con “**Tipo esonero/incentivo**” = 29, data “**Fine incentivo**” = Diciottesimo mese successivo alla data di assunzione/trasformazione.

L'esonero in oggetto sarà calcolato, in busta paga e in UniEMens, fino al mese anno della data di fine incentivo;

**Busta paga -
0,50% Fondo
pensione**

Il contributo dello 0,50% relativo al Fondo pensione è soggetto ad incentivo e, pertanto, una volta applicato, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del TFR ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo.

Il contributo in oggetto costituisce, a tutti gli effetti, contribuzione c/azienda e come tale viene versato mensilmente con i consueti meccanismi.

La particolarità di detto contributo è quella che in fase di calcolo del TFR dell'anno, il datore di lavoro dopo aver calcolato il Fondo pensione nel seguente modo:

Fondo pensione = 0,50% x imponibile previdenziale annuo

Opererà una rivalsa nei confronti del dipendente di quanto versato mensilmente, ovvero detrarrà il Fondo pensione dal TFR maturato nell'anno.

TFR dell'anno = Retribuzione annua utile al calcolo del TFR/13.5 – Fondo pensione



Poiché il TFR maturando è determinato busta per busta, la procedura, a partire dalle buste paga di **Luglio 2023**, solo per i dipendenti non soggetti ad incentivo Legge 92/2012, ricaverà la quota di incentivo annuo residuo e incrocerà tale valore con la contribuzione datoriale del mese, ricavando così la percentuale di incentivo da applicare al Fondo pensione.


Di conseguenza, il Fondo pensione del mese sarà nettizzato di tale quota.

La quota di incentivo annuo sarà determinata leggendo la denuncia UniEMens del mese precedente quello di calcolo della busta paga prelevando il contenuto del campo **“Ecced.complessiva”** della pagina Incentivo.

La contribuzione datoriale è così determinata:

**Imponibile previdenziale x % INPS c/datore (al netto della % Fondo solidarietà)
- % fondi interprofessionali**

Ricordiamo che il calcolo della quota parte di Fondo pensione esonerabile è visibile all'interno della funzione di Log – Visualizza calcoli:



Total Lordo (818,94)
Detrazione lavoro dipendente (159,67)
TFR presunto (60,66)
Fondo pensione (0,00)
= 0,50% (% Fondo pensione) di 819,00 (Imponibile INPS) = 4,095
- 4,095 (Esonero art.1, comma 298 L.197/2022) = 0,00
= 100,00% (% esonero) di 4,095 = 4,095
= 100,00 (Importo teorico maggiore di Contributi azienda)
Causale: Bonus D.L. 03/2020
% part-time (46,24%)

È altresì visibile in corrispondenza del campo sotto evidenziato posto all'interno della pagina T.F.R. della busta paga.

GG lavorati	21,00	Paga giornaliera	31,49584	Importo ordinario	818,94
HH lavorate	77,000	Paga oraria	10,23676		

Elaborazioni eseguite	
Uniemens <input checked="" type="checkbox"/>	Delega <input checked="" type="checkbox"/> Rilevazione costi e salari <input checked="" type="checkbox"/> Versamento cassa edile <input type="checkbox"/>

T.F.R.	
Imponibile originale	818,94
Imponibile utile al calcolo	818,94
Imponibile INPS	819,00
Fondo pensione	4,10
Presunto	60,66
Al netto conferimenti previdenza complementare/Erogazione QUIR	60,66
Recupero conguaglio TFR	

Per i mesi oggetto di arretrato, per i quali lo 0,50% è già stato trattenuto, la restituzione, con relativo ed eventuale versamento al fondo tesoreria/previdenza complementare avverrà in fase di conguaglio del TFR, che ricordiamo sarà eseguita a dicembre o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, ricordiamo che in busta paga, sarà storicizzato l'importo dell'incentivo annuo spettante e la tipologia di incentivo calcolato, in corrispondenza della pagina Altri contributi di Ritenute sociali/INPS:

<ul style="list-style-type: none"> Ritenute fiscali Sindacali Sospensioni T.F.R. Agricoli/Marittimi 	<table border="1"> <tr> <td>Quota lavoratore</td> <td>Quota su fondo pensione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esoneri e incentivi vari</td> </tr> <tr> <td>Tipo esonero/incentivo</td> <td>Esonero assunzione donne articolo 1, comma 298 Legge n. 197/2022 - Assunti a TEMPO DETERMINATO nel 2023 (ED23)</td> </tr> <tr> <td>Importo annuale 1</td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>Importo annuale 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Incentivo percettori Rdc - Quota lavoratore</td> </tr> </table>	Quota lavoratore	Quota su fondo pensione	Esoneri e incentivi vari		Tipo esonero/incentivo	Esonero assunzione donne articolo 1, comma 298 Legge n. 197/2022 - Assunti a TEMPO DETERMINATO nel 2023 (ED23)	Importo annuale 1	8.000,00	Importo annuale 2			Incentivo percettori Rdc - Quota lavoratore
Quota lavoratore	Quota su fondo pensione												
Esoneri e incentivi vari													
Tipo esonero/incentivo	Esonero assunzione donne articolo 1, comma 298 Legge n. 197/2022 - Assunti a TEMPO DETERMINATO nel 2023 (ED23)												
Importo annuale 1	8.000,00												
Importo annuale 2													
	Incentivo percettori Rdc - Quota lavoratore												

Busta TFR


In presenza di dipendenti soggetti all'esonero in trattazione, il Fondo pensione dell'anno sarà nettizzato della quota soggetta ad esonero;

Calcolo TFR annuale

Anche nella gestione in oggetto, in presenza di dipendenti soggetti all'esonero in trattazione, il Fondo pensione dell'anno sarà nettizzato della quota soggetta ad esonero;

UniEMens PosContributiva - Esposizione esonero

Sarà compilata la pagina *Incentivo*, limitatamente alle sezioni sotto evidenziate in rosso, che ricordiamo, rappresentano sezioni "di comodo" non riportate all'interno del flusso telematico e utili alla determinazione dell'esonero mensile corrente/arretrato spettante:




	Arretrato						Mese corrente
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	
Esonero annuale							6.000,00
Contributi azienda							545,57
Importo esonero							545,57
Eccedenza							
Eson. annuale residuo							5.454,43
Contrib. add. soggetto							

Progressivi	
Esonero annuale	6.000,00
Contributi azienda	545,57
Incentivo corrisposto cod. INDO	545,57
Incentivo corrisposto	

Incentivo			
Tipo	Ente	Corrente	Arretrato

Per l'esposizione degli elementi con valenza contributiva (che incidono nel saldo contributivo a debito/credito) non è più richiesta la compilazione dell'elemento <TipoIncentivo> sopra evidenziato in blu, ma sarà valorizzata la sezione <InfoAggCausaliContrib> sotto riportata:



Informazioni aggiuntive				
Causale	Motivo	Anno	Mese	Importo
L098	N	2023	Luglio	132,79
INDO	20220801	2023	Luglio	545,57

Totale a debito	740,78
Totale a credito	678,36
Differenza	63,00

Quadratura aziendale

UniEMens
PosContributiva
Calcolo esonero
CORRENTE
INDO/ED23

A partire dalla denuncia UniEMens del mese di **Luglio 2023** e fino al mese/anno della data di **"Fine incentivo"** specificata sulla scheda anagrafica del dipendente, sarà calcolato l'esonero corrente valorizzando entrambe le sezioni sopra riportate.

In particolare, all'interno della pagina *Incentivo*, saranno compilati i campi riferiti al Mese corrente, ovvero:



Esonero annuale

Identifica l'importo annuo spettante che corrisponde a:

- 6000,00 euro per esonero Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens) campo **"Tipo esonero/incentivo"** = 20/21;
- 8000,00 euro per esonero Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022 (ED23 su UniEMens) campo **"Tipo esonero/incentivo"** = 28/29;

Come detto in precedenza, detto valore, sarà rideterminato nel modo seguente:

Dipendenti a tempo pieno → Importo annuo incentivo = 6000,00 con **"Tipo esonero/incentivo"** = 20/21 o 8000,00 con **"Tipo esonero/incentivo"** = 28/28.

Dipendenti a part-time → L' Importo annuo incentivo sarà riparametrato per la percentuale part-time (Importo annuo incentivo / Ore contrattuali x ore mensili part-time).

Solo nel caso di passaggio di qualifica da full-time a part-time, la procedura, solo per i mesi in cui la dipendente risulta part-time, autonomamente, procederà a ricalcolare l'esonero spettante eseguendo una media della percentuale di lavoro dei periodi precedenti, ad esempio:

Gennaio 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Febbraio 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Marzo 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Aprile 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Maggio 2023 FT % = 100 → Esonero spettante 6000,00 euro;
Giugno 2023 PT con % del 48,55 → Esonero spettante 4199,4 euro, così determinato:

$$500 + 48,55 \times 7 \text{ (mesi da giugno a dicembre)} = 839,35$$

$$839,35 / 12 = 69,99$$

$$\text{Importo annuo incentivo} \times 69,99\% = 41,99\%$$

Contributi azienda

Identifica l'importo dei contributi a debito c/azienda.



Importo esonero

Identifica l'importo effettivo dell'esonero contributivo calcolato.

Viene determinato incrociando i precedenti campi “**Esonero annuale**” e “**Contributi azienda**” e verificando contestualmente che vi sia ancora capienza con l'esonero residuo da fruire.


Se l'esonero residuo da fruire è sufficiente a coprire l'intero importo dei contributi azienda, allora “**Importo esonero**” = “**Contributi azienda**”.

Se l'esonero residuo da fruire non è sufficiente a coprire l'intero importo dei contributi azienda, allora “**Importo esonero**” = Importo esonero ancora da fruire e disponibile.

Ad “**Importo esonero**”, subito dopo, sarà associato il codice indicato in corrispondenza del campo “**Codice UniEMens**” della scheda anagrafica dipendente (**INDO/ED23**) e sarà riportato in corrispondenza della sezione Informazioni aggiuntive, **costituendo, così l'importo effettivo dell'esonero INDO/ED23 riferito al mese CORRENTE.**

Esonero annuale residuo

Identifica l'importo dell'esonero ancora da fruire e disponibile.

Tramite l'apposito pulsante di **Dettaglio** () , sarà possibile visualizzare la modalità di calcolo dell'importo contenuto in corrispondenza del campo “**Contributi azienda mese corrente**”, ovvero la pagina sotto:

Imponibile INPS	1.897,00
% totale	39,0500
% IVS ex Enpals lorda	
Contributo totale.	740,78 -
Contributi c/dipendente	180,03 -
Contributo fondi solidarietà/residuali.	9,49 -
Contributo Add.ASpl/NASpl art.25 L.845/78 (fondi interprofessionali)	5,69 -
Misure compensative	
Contributo su integrazione c/azienda per maternità	-
Contributi azienda	545,57

In cui sono presenti i seguenti campi:

Imponibile INPS

Trattasi dell'imponibile previdenziale del mese.

% Totale

Trattasi della percentuale totale di contribuzione, comprensiva delle quote riferite a:

- % contributo fondi solidarietà/residuali;
- % contributo Add. ASpl/NASpl art.25 L. 845/78 Fondi interprofessionali).

% IVS ENPALS Lorda

Trattasi della percentuale totale di contribuzione valorizzata per i lavoratori ex ENPALS.

Contributo totale

Trattasi della contribuzione totale comprensiva delle quote esonerabili (% contributo fondi solidarietà/residuali e % contributo Add. ASpl/NASpl art.25 L. 845/78 - Fondi interprofessionali) e di eventuale contribuzione addizionale per contratti a termine.



Contributo c/dipendente

Trattasi della contribuzione c/dipendente;

Contributo fondi solidarietà/residuali

Trattasi dell'eventuale contribuzione ai fondi solidarietà/residuali considerata esonerabile.

Contributo Add. ASpI/NASpI art. 25 L. 845/78 (fondi interprofessionali)

Trattasi della contribuzione Add. ASpI/NASpI art.25 L. 845/78 Fondi interprofessionali considerata esonerabile.

Misure compensative

Trattasi dell'importo di eventuali misure compensative presenti se si versa il TFR maturando al Fondo Tesoreria INPS o a previdenza complementare.

Contributi azienda

E' la differenza tra:

Contributi azienda Totale

- Contributo c/dipendente;
- Contributo fondi solidarietà/residuali;
- Contributo Add. ASpI/NASpI art.25 L. 845/78 (fondi interprofessionali);
- Misure compensative.

Tramite l'apposito pulsante di **Dettaglio** ([Vedi Informazioni aggiuntive](#)), sarà possibile spostarsi dalla pagina *Incentivo* alla sezione Informazioni aggiuntive.

Infine è presente la sezione Progressivi, sotto riportata:

Progressivi	
Esonero annuale	6.000,00
Contributi azienda	545,57
Incentivo corrisposto cod. INDO	545,57
Incentivo corrisposto	



La sezione contiene tutti gli importi calcolati nelle varie denunce mensili e progressivati fino alla denuncia in elaborazione.

In particolare, il campo **“Incentivo corrisposto cod. INDO/ED23”** identifica l’importo di esonero contributivo finora utilizzato.

**UniEMens
PosContributiva
Calcolo esonero
ARRETRATO**

Il calcolo dell’agevolazione ARRETRATA, ovvero:

- 1) Da Luglio 2022 a Dicembre 2022 con riferimento all’esonero contributivo Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens);
- 2) Da Gennaio 2023 a Giugno 2023 con riferimento all’esonero contributivo Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022 (ED23 su UniEMens).

Sarà oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023);

**UniEMens
PosContributiva
Restituzione
incentivo GECO,
Decontribuzione
SUD e L.92/2012**

Come già detto nella premessa normativa, l’esonero contributivo in trattazione non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti della legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), nè con l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11 della Legge 92/2012.

Occorre, di conseguenza, operare le seguenti restituzioni:

Restituzione incentivo GECO

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda accedere, per lo stesso dipendente, al nuovo esonero, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell’arretrato utilizzando il codice M472.

Il calcolo sarà quindi oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023);

Restituzione Decontribuzione SUD

L'esonero in trattazione risulta compatibile con la decontribuzione SUD.

In modo prioritario sarà calcolato l'esonero assunzione donne e solo sull'eventuale contribuzione residuale sarà calcolata la decontribuzione SUD.

La suddetta sequenza operativa, deriva da quanto esposto nella circolare INPS n. 32/2021, che di seguito si riporta testualmente:
"...quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua dovuta".

Si fa presente però che l'esonero donne e la decontribuzione SUD per il 2021 sono state introdotte dalla medesima legge di bilancio 2021. Al riguardo, si riporta testualmente quanto già previsto sulla decontribuzione SUD nella circolare INPS n. 33/2021: *"....Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all'assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro".*

In base a quanto sopra e in seguito a diversi chiarimenti forniti dall'INPS tramite ASSOSOFTWARE, per il calcolo dell'esonero contributi donne arretrato, si utilizzerà a scomputo della contribuzione datoriale del mese, in modo prioritario, detto esonero di conseguenza, occorrerà restituire la decontribuzione SUD.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M543 e **sarà quindi oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023).**

Restituzione incentivo L.92/2012

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero assunzione donne, dell'incentivo L.92/2012, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M431.

Il calcolo sarà quindi oggetto dei prossimi upd (la data presunta di rilascio è fissata orientativamente per la seconda decade di Settembre 2023).

Riforma sportivi D.Lgs. 36/2021

Tra le novità si annovera l'abrogazione dell'art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir per la parte relativa ai compensi sportivi, ed il cambio del regime fiscale e contributivo con l'inserimento di una soglia di esenzione fiscale di una contributiva per i collaboratori sportivi. Si riporta di seguito una sintesi dettagliata delle principali peculiarità, rammentando che attualmente siamo in attesa delle circolari esplicative da parte degli enti preposti per la determinazione degli adempimenti fiscali e contributivi (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL ecc.).

Franchigia fiscale sportivi

Per quanto riguarda il fisco, nell'area del dilettantismo **l'imposizione fiscale è applicata solamente alla parte eccedente 15.000 euro annui**, mentre al di sotto questa franchigia non sono previsti adempimenti. L'imposizione fiscale dipende dal tipo di lavoratore per cui nel caso di lavoratori dipendenti e parasubordinati è necessario applicare gli scaglioni di reddito già previsti.

Tale franchigia si applica anche nell'area del professionismo:

- Atleti under 23 per gli sport di squadra;
- Società sportive professionistiche che hanno registrato un fatturato nella stagione sportiva precedente inferiore a 5 milioni di euro.

Il nuovo regime fiscale parte dai compensi pagati dall'01/07/2023. La soglia di esenzione è annuale per cui è sulla base del Dlgs devono essere considerati anche i compensi pagati nel periodo antecedente al 01/07/2023.

Allo stato attuale in mancanza di una circolare esplicativa da parte dell'Ade, non è stato ancora definito con certezza la modalità di applicazione della quota no tax area e quindi delle detrazioni quando viene superata la franchigia fiscale.

Per quanto riguarda gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi, la riforma dello sport chiarisce che questi non costituiranno reddito. Tuttavia, è prevista una ritenuta alla fonte del 20%.

Quindi ai fini della corretta applicazione del nuovo regime fiscale si attende la relativa circolare esplicativa da parte dell'Ade.

Contribuzione INPS

Con la riforma dello sport, i contribuenti che superano i 5mila euro annui hanno l'obbligo di contribuzione INPS con **l'aliquota contributiva fissata al 25 %** per:

- I dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- I dilettanti che svolgono prestazioni autonome.

Sia nel primo che nel secondo caso è prevista, inoltre, l'applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS volte a coprire malattia, maternità, disoccupazione nel caso in cui non ci siano altre forme di contribuzione pensionistica.

Il decreto stabilisce, inoltre, l'applicazione dei contributi previdenziali solamente per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro del compenso e una **riduzione del 50 % dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027**.

Si tratta, quindi, di una **riduzione della base imponibile** e, di conseguenza, delle prestazioni pensionistiche. Tali prestazioni, inoltre, saranno riconosciute solamente sugli importi che risultano effettivamente versati.

In attesa della circolare esplicativa dell'INPS in corso di approvazione da parte del ministero, si è in dubbio se la riduzione non potrà essere applicata alle aliquote aggiuntive in vigore destinate alla tutela relativa alla maternità, gli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale o alla disoccupazione. Secondo una prima interpretazione da parte dell'INPS sembrerebbe che anche queste ultime possono essere ridotte del 50%.

Quindi anche per la contribuzione INPS si attende la relativa circolare esplicativa da parte dell'ente.

Contribuzione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 23 febbraio 2000, n. 38, con applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui sopra.

Mentre per gli istruttori sportivi le attuali disposizioni già prevedono la classificazione tariffaria, che si auspica sarà confermata, sul tema della definizione delle tariffe di premio da utilizzare nell'assicurazione delle altre categorie di lavoratori sportivi non si potranno trascurare le caratteristiche insite in ogni attività, in quanto le diverse discipline presentano livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro.

Attualmente non sono previste soglie di esenzioni come quelle indicate nella contribuzione INPS.

Quindi, anche per la contribuzione INAIL si attende la relativa circolare esplicativa da parte dell'ente.

In attesa delle circolari da parte degli enti preposti, per gestire le novità sopra indicate sono state apportate alcune modifiche nel gestionale, come sotto specificate.

Implementazioni

Tabella dati generici

Nella sezione Dati generici, è stato inserito il campo “**Franchigia esenzione sportivi Dlgs 36/2021**”, per gestire la quota di esenzione fiscale:

Dati generici	Dati contributivi	Redditi/Dati TFR
INPS		
Massimale annuo per indennità maternità obbligatoria art. 78 D.Lgs. 151/2001		2.360,66
Assegni familiari - Prestazione minima settimanale		24,00
Importo massimo annuo indennità art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001		36.645,00
Durata massima congedo donne vittime di violenza di genere		15
Esoneri ed incentivi vari		
Importo esonero L.190/2014 (triennale)		8.060,00
Importo esonero L.208/2015 (biennale)		3.250,00
Differimento periodo per militare/maternità		<input checked="" type="checkbox"/>
Assistenza fiscale		
% calcolo interessi importi		0,330
% calcolo interessi per incapacità		0,400
Contributi assistenziali deducibili dal reddito		3.615,20
Coefficiente di decontribuzione		
Importo annuale per sgravio unico		593,93
Franchigia esenzione sportivi Dlgs 36/2021		15.000,00

Scheda anagrafica dipendente

Nella pagina *Dati fiscali*, all'interno della sezione Regime fiscale D.lgs 36/2021 è stato inserito il campo **“Esenzione fiscale”** che permette di riportare in automatico nella busta paga la causale con personalizzazione ESENSP, utile ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione fiscale dei 15.000 euro.

Elenco Sezioni		Anagr. - Dati fiscali	
<ul style="list-style-type: none"> Anagrafica Dipendente <ul style="list-style-type: none"> Altri enti Enti bilaterali e assist. Causali Strordinario/B. ore/Magg. Dati fiscali <ul style="list-style-type: none"> Detrazioni e carico familiare <ul style="list-style-type: none"> IRAP Distaccati/ISA Dip. promiscui Dati INPS <ul style="list-style-type: none"> ANF Contr. di solidarietà Dati per Uniemens Agevolaz. contributive Dati INAIL Libro unico Dati ratei Prestiti/Pignoramenti TFR/Fondi pensione Tipologie dipendenti <ul style="list-style-type: none"> Agricolo/Marittimo Domestico Edile Intermittente/Extra Socio Soggetto Ex ENPALS Scadenziario Scadenze/Promemoria Documenti storici/izzati Collocamento telematico 		Additional regionale e comunale al 01/01/2023 Comune / C.A.P. / Codice Comune CATANIA CT 95100 C351 Provincia C.A.P. Codice comune Tipo addizionale Addizionale regionale CATANIA CT 95100 C351 16 1 Additional comunale C351 Restituzione credito <input checked="" type="checkbox"/> Emersione <input type="checkbox"/> Addizionali <input type="checkbox"/> Tipo emersione <input type="checkbox"/> No sostituto d'imposta <input type="checkbox"/> Maggiore ritenuta <input type="checkbox"/> Aliquota <input type="checkbox"/> Imponibili tassazione separata Reddito anno precedente <input type="text"/> Reddito due anni fa <input type="text"/> Imposta sostitutiva L. 208/15 Avenute diritto <input type="checkbox"/> Limite superiore <input type="checkbox"/> Stipula contratto dopo il 24/4/2017 <input type="checkbox"/> Rinuncia <input type="checkbox"/> Incentivi per il rientro dei lavoratori Tipo incentivo <input type="text"/> Abbattimento del <input type="text"/> % Fruizione <input type="text"/> Da <input type="text"/> <input type="text"/> A <input type="text"/> <input type="text"/> Stato estero <input type="text"/> Codici assistenza fiscale Saldo <input type="text"/> Acconto <input type="text"/> Imp. Sost. <input type="text"/> 4731 4730 1057 Restituzione acconto <input checked="" type="checkbox"/> Escludi dal calcolo della capienza d'imposta <input type="checkbox"/> Codici tributo IRPEF 1001 IRPEF L. 208/15 1053 Accordo riallineamento Codice DM10 <input type="text"/> Retribuzione al 100% <input type="text"/> 1° fase dal <input type="text"/> 2° fase dal <input type="text"/> Credito d'imposta D.L. 70/2011 Decorrenza credito <input type="text"/> Pignoramenti Ritenuta d'acconto 1049 Credito d'imposta Finanz. 2008 Importo mensile <input type="text"/> Mesi di fruizione <input type="text"/> Modello IAL Trasmissione <input type="text"/> Accollo <input type="text"/> Decorrenza credito <input type="text"/> Regime fis. sportivi Dlgs 36/2021 Esenzione fiscale <input checked="" type="checkbox"/>	

Busta paga

Se in anagrafica dipendente, la suddetta casella **“Esenzione fiscale”** è selezionata, nel corpo del cedolino sarà riportata in automatico la causale di esenzione fiscale con personalizzazione ESENSP con



l'importo dell'imponibile fiscale esente del mese in elaborazione.

In ogni caso siamo in attesa della circolare esplicativa dell'Ade che chiarisca l'ambito di applicazione della franchigia di esenzione fiscale e la modalità di calcolo della stessa rispetto alle detrazioni fiscali di lavoro dipendente.

Contribuzione minima annuale PREVINDAI

Circolare n.32/2010 PREVINDAI

In base a quanto stabilito con la circolare 32/2010, emanata dal fondo PREVINDAI, oltre all'unificazione del massimale retributivo e della retribuzione imponibile a tutti gli iscritti, viene stabilito un contributo aziendale minimo annuo, a carico dell'azienda, che per il 2023 è pari ad Euro 4.800,00.

Tale minimale si applica ai dirigenti che versano la quota di contributo a loro carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale, presso l'impresa, superiore a sei anni compiuti al momento del calcolo del conguaglio di fine anno ovvero di licenziamento.

In caso di applicazione della flessibilità contributiva, con la quale l'azienda si fa carico di una quota della percentuale C/Dirigente, il controllo del minimale contributivo si dovrà effettuare sulla quota contrattuale a carico azienda, sommando all'importo minimo calcolato la restante quota percentuale del dirigente, della quale l'azienda si è fatta carico.

Il contributo, in caso di periodi contributivi inferiori all'anno, viene riproporzionato in dodicesimi, analogamente a quanto avviene per il massimale.

Implementazioni

Aggiornamento Tabella sviluppo fondi pensione

Aggiornata la tabella 1/5 – PREVINDAI – Flessibilità contributiva.

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio


Aggiornamento tabelle

Sviluppo fondi pensione

Tabella sviluppo fondi pensione

In corrispondenza del rigo *Retribuzione convenzionale* e del rigo *Su retribuzione utile al TFR* è presente il campo “**Contributo minimo annuale**”, che identifica l'importo della contribuzione annua minima c/azienda, eventualmente prevista dal fondo e calcolata, appunto, sulla retribuzione convenzionale o sulla retribuzione utile al TFR.

Accanto al suddetto campo è stato inserito un pulsante che attiva la pagina sotto riportata:



Contenente il campo “**% Calcolo contributo minimo annuo**” (anche questo campo inserito sia in corrispondenza del rigo *Retribuzione convenzionale* che del *Su retribuzione utile al TFR*).

Come detto nella premessa normativa, in presenza di flessibilità contributiva, l'azienda si farà carico di una quota di contribuzione dovuta dal dirigente; in questo caso, sul campo va indicata la percentuale che rappresenta la quota a carico dell'azienda utile all'applicazione del contributo minimo, da utilizzare per il controllo dell'applicazione del contributo minimo annuo;

Busta paga

In elaborazione della busta di conguaglio, per i soli dipendenti per i quali la casella “**Contributo minimo annuo**” posta all'interno della sezione Fondi pensione della pagina *TFR/Fondi pensione* della scheda anagrafica, risulta selezionata, la procedura verificherà se valorizzati i campi sopra evidenziati con una percentuale differente rispetto alla percentuale di contribuzione azienda della medesima riga.

Nel rispetto della suddetta condizione, all'imponibile contributivo annuo sarà applicata la percentuale contenuta in corrispondenza dei suddetti campi “**% Calcolo contributo minimo annuo**”, ricavando così la contribuzione annua.

L'importo della la contribuzione annua sarà confrontato con il contenuto del campo “**Contributo minimo annuale**”.

Solo se risultante una quota a debito (contenuto del campo “**Contributo minimo annuale**” maggiore di contribuzione annua), sarà esposta la differenza con una causale con personalizzazione COMIAN.

Interventi vari


A seguire le modifiche apportate:

Busta paga

**Benefit art.51
comma 2**

È stata implementata la funzionalità prevista per la causale con personalizzazione BENWEL, utilizzata per l'indicazione in busta dei rimborsi effettuati dal datore di lavoro

In particolare, alla conferma della causale, verrà proposta una finestra di inserimento utile all'indicazione dei dati necessari per il riporto in CU con le seguenti caratteristiche:



The screenshot shows a software window titled "Dati causale" with the following fields:

- Codice:** 1154
- Descrizione:** Benefit art.51 c.2 Welfare Fig
- Personalizzazione:** BENWEL
- Codice onere detraibile:** A dropdown menu with a yellow selection.
- Codice onere deducibile:** A dropdown menu.
- Anno spesa rimborsata:** A text input field.
- Codice fiscale soggetto:** A text input field.
- OK button:** Located at the bottom right.

I valori inseriti verranno utilizzati per la valorizzazione della sezione *Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR* della Certificazione Unica, che va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'art. 51, comma 2, del TUIR;

Gestione Presenze

All'interno della sezione Dati contrattuali del foglio presenze è stato inserito il campo **"Livello"**:

15 GIOVEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
16 VENERDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
24 17 SABATO									
18 DOMENICA									
19 LUNEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
20 MARTEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
21 MERCOLEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
22 GIOVEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
23 VENERDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
25 24 SABATO									
25 DOMENICA									
26 LUNEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
27 MARTEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					
28 MERCOLEDÌ	4,000	4,000	131	Congedo parentale ad 0					

Dati contrattuali

Data assunzione: 01/01/2023
 Turnazione iniziale: 1
 Ore e giorni contrattuali: 8,000 / 26
 % p-t: 85
 Ore mensili p-t: 26
 Tipo retrib.: 3 Mensilizzato
 Tipo rapp.p-t: 3
 Contratto: 85 METALMECCANICI COOPERATIVI
 Livello: 12 C1 EX 35

Salva Elimina Esci

Gestione ammortizzatori sociali

Nella pagina *Elenco dipendenti*, allo scopo di velocizzare l'inserimento dei dipendenti associati all'evento di cassa integrazione in inserimento, è stato inserito il pulsante di seguito evidenziato:

Gestione ammortizzatori sociali - CIG Ordinaria

Dati evento Elenco dipendenti Durata massima nel biennio mobile 1/3 ore lavorabili

☒ **A zero ore/Riduzione**

A zero ore ☐ Riduz. oraria giornaliera Riduz. settimanale ☐ **Dettaglio**

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

HH

Codice evento

Selezione dipendenti ...

Inserire i soli dipendenti interessati all'evento.

Inserimento... (F6) **Svuota lista (Shift+Canc)** **Inserimento ore (F7)**

Scelta selettiva... (Ctrl+S)

Per qualifica assicurativa... (Ctrl+P)

Da altro evento (Ctrl+D)

Tutti i dipendenti (Ctrl+T)

me	Sospeso a zero ore	Con orario ridotto	Integrabili		Autorizzate	
			Ore	Importo	Ore	Importo
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Il pulsante *Tutti i dipendenti*, permetterà di associare all'evento tutti i dipendenti in forza (con uguale posizione INPS/UP) senza distinzione alcuna.

Inoltre, anche la funzione di selezione del dipendente legata al pulsante *Scelta selettiva* è stata modificata rendendola più veloce ed immediata;

Scheda anagrafica dipendenti

Con upd 7/2023 è stato inserito, solo in immissione di una nuova scheda, il pulsante di copia sotto evidenziato:

Scheda dipendente - Anno 2023

Dipendente 16 Genera e stampa documento

Anagrafica Dipendente

Elenco Sezioni

- Anagrafica Dipendente
 - Altri enti
 - Enti bilaterali e assist.
 - Causali
 - Straordinario/B.ore/Magg.
 - Dati fiscali
 - Detrazioni e carico familiare
 - IRAP
 - Distaccati/ISA
 - Dir. promiscui

Dati anagrafici | Dati inguadrimento | Altri dati

Fotografia

Matricola Matricola per stampa Codice badge [Codice fiscale](#)

Cognome Nome

Copia scheda dipendente

Il pulsante di copia, per il nuovo dipendente in immissione, creerà una nuova scheda anagrafica, copiandola da un dipendente già presente senza considerare le informazioni di carattere personale, come le seguenti:

- Detrazioni e deduzioni;
- ANF;
- Prestiti;
- Scadenziario e promemoria;
- Doc storicizzati;
- Informazioni collocamento telematico.

La scheda numerica sarà generata pulita.

Con il presente upd, tale funzionalità è stata implementata con la possibilità di copiare la scheda anagrafica di un dipendente in forza presso altra azienda;

Esportazione foglio di calcolo

Nel lavoro in oggetto, posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori su singola azienda

Esportazione foglio di calcolo

Nel formato denominato PAGBUESP.eex sono stati inseriti i seguenti campi in precedenza assenti:

- Contributi azienda/dipendente enti bilaterali;
- Addizionale regionale rateizzata;
- Addizionale comunale rateizzata;
- Addizionale comunale in acconto rateizzata;
- Bonus (per il riporto degli importi presenti in busta paga con causali con Personalizzazione CUIRNC-CUNIAP-CUNIRP-CUNRAP-CUNRAT-DETRES);

GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.40 Upd. 12.2023

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Aggiornamento tabelle.

Aggiornamento tabella cassa edile

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella cassa edile	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none">• 252 - CASSA EDILE BOLOGNA CEDA

Il lavoro di aggiornamento tabelle è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle

Cassa edile



Attenzione!!

E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.40 Upd. 12.2023

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

Adeguamento archivi

A seguire le principali fasi:

Manutenzione	Motivazione
Scheda anagrafica collaboratore	In base alla risoluzione n.18 dell'ADE, sono stati adeguati i seguenti campi sulla sola scheda anagrafica 2023: <ul style="list-style-type: none">• Campo "Codice assistenza fiscale – Saldo", se presenti i codici 4630 o 4930, saranno sostituiti dal codice 4730;• Campo "Codice assistenza fiscale – Acconto", se presenti i codici 4631 o 4931, saranno sostituiti dal codice 4731;• Campo "Codice tributo - IRPEF", se presenti i codici 1601 o 1901, saranno sostituiti dal codice 1001.

Aggiornamento tabelle SUB

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella causali	Inserite le seguenti causali: <ul style="list-style-type: none">• 406 - Benefit art.51 c.2 Welfare Fig;• 407 - Benefit art.51 c.2 Welfare Rim.;• 408 - Imp.esente fiscali sportivi;• 409 - Imp.contrib.esente sportivi.
Tabella contribuzione	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none">• 28 – Collab.sportivi no iscritti altri fondi;• 29 – Collab.sportivi iscritti altri fondi.• 30 – Collabor.amministr. ass. sportive

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



Attenzione!!

E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

Riforma sportivi D.Lgs. 36/2021

Tra le novità si annovera l'abrogazione dell'art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir per la parte relativa ai compensi sportivi, ed il cambio del regime fiscale e contributivo con l'inserimento di una soglia di esenzione fiscale di una contributiva per i collaboratori sportivi. Si riporta di seguito una sintesi dettagliata delle principali peculiarità, rammentando che attualmente siamo in attesa delle circolari esplicative da parte degli enti preposti per la determinazione degli adempimenti fiscali e contributivi (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL ecc.).

Franchigia fiscale sportivi

Per quanto riguarda il fisco, nell'area del dilettantismo **l'imposizione fiscale è applicata solamente alla parte eccedente 15.000 euro annui**, mentre al di sotto questa franchigia non sono previsti adempimenti. L'imposizione fiscale dipende dal tipo di lavoratore per cui nel caso di lavoratori dipendenti e parasubordinati è necessario applicare gli scaglioni di reddito già previsti.

Tale franchigia si applica anche nell'area del professionismo:

- Atleti under 23 per gli sport di squadra;
- Società sportive professionistiche che hanno registrato un fatturato nella stagione sportiva precedente inferiore a 5 milioni di euro.

Il nuovo regime fiscale parte dai compensi pagati dall'01/07/2023. La soglia di esenzione è annuale per cui è sulla base del Dlgs devono essere considerati anche i compensi pagati nel periodo antecedente al 01/07/2023.

Allo stato attuale in mancanza di una circolare esplicativa da parte dell'Ade, non è stato ancora definito con certezza la modalità di applicazione della quota no tax area e quindi delle detrazioni quando viene superata la franchigia fiscale.

Per quanto riguarda gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi, la riforma dello sport chiarisce che questi non costituiranno reddito. Tuttavia, è prevista una ritenuta alla fonte del 20%.

Quindi ai fini della corretta applicazione del nuovo regime fiscale si attende la relativa circolare esplicativa da parte dell'Ade.

Contribuzione INPS

Con la riforma dello sport, i contribuenti che superano i 5mila euro annui hanno l'obbligo di contribuzione INPS con **l'aliquota contributiva fissata al 25 %** per:

- I dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- I dilettanti che svolgono prestazioni autonome.

Sia nel primo che nel secondo caso è prevista, inoltre, l'applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS volte a coprire malattia, maternità, disoccupazione nel caso in cui non ci siano altre forme di contribuzione pensionistica.

Il decreto stabilisce, inoltre, l'applicazione dei contributi previdenziali solamente per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro del compenso e una **riduzione del 50 % dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027**.

Si tratta, quindi, di una **riduzione della base imponibile** e, di conseguenza, delle prestazioni pensionistiche. Tali prestazioni, inoltre, saranno riconosciute solamente sugli importi che risultano effettivamente versati.

In attesa della circolare esplicativa dell'INPS in corso di approvazione da parte del ministero, si è in dubbio se la riduzione non potrà essere applicata alle aliquote aggiuntive in vigore destinate alla tutela relativa alla maternità, gli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale o alla disoccupazione. Secondo una prima interpretazione da parte dell'INPS sembrerebbe che anche queste ultime possono essere ridotte del 50%.

Quindi anche per la contribuzione INPS si attende la relativa circolare esplicativa da parte dell'ente.

Contribuzione INAIL

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 23 febbraio 2000, n. 38, con applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui sopra.

Mentre per gli istruttori sportivi le attuali disposizioni già prevedono la classificazione tariffaria, che si auspica sarà confermata, sul tema della definizione delle tariffe di premio da utilizzare nell'assicurazione delle altre categorie di lavoratori sportivi non si potranno trascurare le caratteristiche insite in ogni attività, in quanto le diverse discipline presentano livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro.

Attualmente non sono previste soglie di esenzioni come quelle indicate nella contribuzione INPS.

Quindi, anche per la contribuzione INAIL si attende la relativa circolare esplicativa da parte dell'ente.

In attesa delle circolari da parte degli enti preposti, per gestire le novità sopra indicate sono state apportate alcune modifiche nel gestionale, come sotto specificate.

Implementazioni

Aggiornamenti o tabella causali

Inserite le seguenti causali:

- 408 - Imp.esente fiscali sportivi;
- 409 - Imp.contrib.esente sportivi.

Ricordiamo che il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio
Aggiornamento tabelle
Causali

**Aggiornamento
o tabella
contribuzione**

Inserite le seguenti tabelle:

- 28 – Collab.sportivi no iscritti altri fondi;
- 29 – Collab.sportivi iscritti altri fondi.
- 30 – Collabor.amministr. ass. sportive

Ricordiamo che il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio
Aggiornamento tabelle
Tabella contribuzione

**Tabella
contribuzione**

Nella sezione *Contribuzione sportivi*, è stato inserito il seguente campo, per gestire la quota di esenzione contributiva:

Codice			
15			
Descrizione			
Collab. sportivi no iscritti altri fondi			
Imponibile fino a		% totale	27,030
Imponibile fino a		% totale	
Contribuzione sportivi			
Franchigia esenz. contributiva	% Tot. Contr. Minore	% c/collab. Contr. Minore	
5.000,00			
Codice F24			
CXX			


Inoltre sono stati inseriti anche i campi inerenti alla contribuzione minore per gestire l'incentivo previdenziale del 50% previsto per gli sportivi iscritti alla gestione separata.

Tali campi **NON** devono essere compilati, nel caso in cui nella circolare dell'INPS in via di approvazione, venga confermato che la contribuzione minore può essere calcolata sull'imponibile INPS abbattuto del 50%. In questo caso, la percentuale di contribuzione totale da inserire nella prima fascia ammonterà a

27,03% e sarà comprensiva della contribuzione minore;

Scheda
anagrafica
collaboratore


Nella pagina *Redditi sportivi*, all'interno della sezione *Regime fiscale D.lgs 36/2021* è stato inserito il campo **“Esenzione fiscale”** che permette di riportare in automatico nella busta paga la causale con personalizzazione ESENSP, utile ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione fiscale dei 15.000 euro.



Il campo sarà selezionato automaticamente nella fase di immissione delle buste paga ma solo se l'utente indica una data di pagamento a partire dall'1/07/2023.

I campi inserente al precedente regime fiscale “Ex art. 67 c.1 lettera m)”, possono essere lasciati selezionati per gestire il periodo fino al 30/06/2023.


Per quanto riguarda la franchigia di esenzione, sarà utilizzata la stessa già prevista nel precedente regime fiscale, presente nella Tabella dati generici:



Gestione contratti

Nella sezione Dati previdenziali del contratto di collaborazione sono stati inseriti i campi **“Incentivo sportivi 50%”** e **“Fino al”**.

I campi sono utili ai fini del calcolo della **riduzione del 50 % dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027**.




Busta paga

In busta paga sono state apportate le seguenti modifiche ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale e previdenziale.

Imponibile fiscale

Nel calcolo della busta paga del collaboratore, dopo l'inserimento della data di pagamento nei dati di testata, nel caso in cui in anagrafica del collaboratore non è stata attivato il nuovo regime fiscale, la procedura, solo la prima volta, darà il seguente messaggio:



Confermando il messaggio sarà attivato il nuovo regime fiscale e sarà selezionato la casella per le detrazioni di lavoro dipendente. In considerazione dei dubbi normativi sopra esposti, l'utente può modificare le impostazioni standard per le applicazione delle detrazioni fiscali direttamente nell'anagrafica del collaboratore.

Quindi, dato che nell'anagrafica del collaboratore, nella pagina *Dati fiscali*, all'interno della sezione Regime fiscale D.lgs 36/2021, il campo “**Esenzione fiscale**” è selezionato, nel corpo del cedolino sarà riportata in automatico la causale di esenzione fiscale con personalizzazione ESENSP con l'importo dell'imponibile fiscale esente del mese in elaborazione. Nel calcolo della quota esente sarà considerato anche il periodo pregresso.

In ogni caso siamo in attesa della circolare esplicativa dell'Ade che chiarisca l'ambito di applicazione della franchigia di esenzione fiscale e la modalità di calcolo della stessa rispetto alle detrazioni fiscali di lavoro dipendente.

Imponibile previdenziale

Per la parte di esenzione contributiva, se il collaboratore è iscritto alla gestione separata, in base alla Tabella di contribuzione indicata nel contratto, sarà riportata in automatico la causale con personalizzazione ESECSP con l'importo dell'imponibile INPS esente del mese in corso. Nel calcolo sarà considerata la quota di esenzione dei 5.000 euro.



Per calcolare la riduzione del 50 % dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027, è necessario selezionare l'apposita casella presente nella Gestione dei contratti di collaborazione.

Il calcolo sarà eseguito solo nel caso in cui il compenso del collaboratori superi la soglia dei 5.000 euro. In questo caso l'imponibile INPS sarà abbattuto del 50%.

In attesa della circolare dell'INPS che confermi che tale abbattimento è valido anche per la contribuzione minore (malattia, maternità e dis-coll), nella tabella contribuzione sono stati comunque inseriti i campi inerenti alla contribuzione minore da compilare solo se il calcolo dell'imponibile INPS sarà differenziato.

UniEMens

In base a quanto sarà indicato nella circolare dell'INPS in via di approvazione, si valuterà se effettuare eventuali modifiche.

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

Busta paga

**Benefit art.51
comma 2**

È stata implementata la gestione per l'erogazione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, del TUIR, effettuati dal datore di lavoro.

Per tale scopo sono state previste due nuove causali, con personalizzazione BENWEL:

- 406 - Benefit art.51 c.2 Welfare Figurativo;
- 407 - Benefit art.51 c.2 Welfare Rimborsato.

Esportazione foglio di calcolo

Nel lavoro in oggetto, posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori su singola azienda

Esportazione foglio di calcolo

Nel formato denominato SUBBUESP.eex sono stati inseriti i seguenti campi in precedenza assenti:

- Addizionale regionale rateizzata;
- Addizionale comunale rateizzata;
- Addizionale comunale in acconto rateizzata;
- Bonus (per il riporto degli importi presenti in busta paga con causali con personalizzazione CUIRNC-CUNIAP-CUNIRP-CUNRAP-CUNRAT-DETRES);

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

R808/R809
Lavoratori EX ENPALS

Dal presente upd, il massimale giornaliero indennità malattia/maternità sarà moltiplicato per i giorni retribuiti EX ENPALS della testata busta paga, ai fini della determinazione dell'importo a credito esposto su UniEMens con i codici in oggetto;

Numero di telefono

Corretto il riporto su UniEMens del numero telefonico del dipendente, qualora nella scheda anagrafica siano stati inseriti caratteri non accettati (/ , \ , * , ecc.)

TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 che ci risultano non ancora operative:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
Riordino ammortizzatori sociali - Contratti di solidarietà Modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l'80% al posto dell'attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell'orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
Riordino ammortizzatori sociali - Settore pesca Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla CISOA prevista per gli operai agricoli.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
Contributo assunzioni lavoratori percettori di CIGS Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato tali lavoratori, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo. Il predetto contributo può essere erogato al massimo per 12 mesi	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.

TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità normative previste per il 2023 ad oggi conosciute:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)		
<u>Taglio cuneo fiscale</u> Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: - 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; - 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.	Si	Gestito con upd 01.44.00 -3/2023 (vedi relative note).
<u>Taglio cuneo fiscale</u> E' stata prevista la detassazione al 5% delle somme erogate quali premi di produttività nell'anno 2023 e delle mance percepite dai lavoratori dipendenti appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive.	Si	Gestito con upd 01.43.93 -2/2023 (vedi relative note).
<u>Esonero contributivo assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</u> Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Il beneficio, alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.

<p><u>Esonero contributivo assunzione under 36</u> Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	<p>Si</p>	<p>Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><u>Esonero contributivo assunzione donne</u> Il comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	<p>Si</p>	<p>Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><u>Congedo parentale</u> Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Si</p>	<p>Gestito con upd 01.44.40 (vedi relative note).</p>
<p><u>Indennità e di trattamenti di integrazione salariale</u> Stanziare nuove risorse per finanziare:</p>	<p>No</p>	<p>Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le</p>

<ul style="list-style-type: none"> - i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325); - l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (comma 326); - le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (comma 327); - l'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328); - il trattamento straordinario di integrazione. 		implementazioni necessarie.
D.L. Milleproroghe – D.L. n. 198 del 29/12/2022		
<u>Fondi di solidarietà bilaterale</u> Subisce la proroga al 1° luglio 2023, l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche territoriali intersettoriali e alternativi, relativamente ai termini di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (inclusione tra i destinatari delle tutele, anche i datori di lavoro con anche 1 solo dipendente).	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
<u>La riforma del lavoro sportivo</u> Subisce la proroga al 1° luglio 2023 della maggior parte delle novità e adempimenti la cui entrata in vigore era prevista al 1° gennaio 2023, compreso il regime agevolato per i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR.	Si	In ogni caso siamo in attesa della circolare esplicativa dell'Ade che chiarisca l'ambito di applicazione della franchigia di esenzione fiscale e la modalità di calcolo della stessa rispetto alle detrazioni fiscali di lavoro dipendente.

CONTENUTI PROSSIMI RILASCI

Di seguito i principali contenuti normativi dei prossimi upd, la cui data di rilascio è prevista, orientativamente, entro:

Prima decade di Agosto 2023

Riferimento	Argomento	Note	Cosa sarà rilasciato
Istruzioni ministeriali 770/2023	Trasferimento dati al modulo 770 – Dichiarazione sostituti d'imposta		Intera gestione

Seconda decade di Settembre 2023

Riferimento	Argomento	Note	Cosa sarà rilasciato
Circolare INPS n. 57/2023	Esonero assunzione giovani a TI e trasformazione a TI di rapporti di lavoro a TD		UniEMens – Calcolo beneficio ARRETRATO
Circolare INPS n. 58/2023	Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate		UniEMens – Calcolo beneficio ARRETRATO